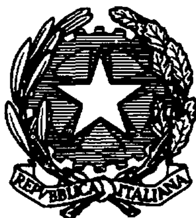
SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 278



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 236/L

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 30 luglio 1997, n. **406.**

Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

97G0441

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 237

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Testo aggiornato del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 92/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi».

97A9585

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1997.

Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Compagnia generale Telemar S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900, per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la convenzione stipulata il 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi mercantili italiane, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900;

Vista la convenzione stipulata il 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.R.M. - Società italiana radiomarittima S.p.a. per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente delle Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che stabilisce che le concessioni rilasciate ad amministrazioni, enti pubblici ed a società a partecipazione statale abbiano una durata non inferiore a venti anni;

Vista la pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 10 agosto 1994 con la quale è stata rappresentata l'esigenza di garantire condizioni di pari opportunità tra la società Telemar e Sirm;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Riconosciuta la necessità di garantire condizioni di pari opportunità tra le due società concessionarie del servizio radiomobile marittimo;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere n. 807/97 emesso dalla 1ª sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 maggio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'allegato atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1997
Registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 180

ALLEGATO

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A. PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE A BORDO DI NAVI.

Premesso:

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 373 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con convenzione stipulata il 29 settembre 1982 tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e la Compagnia generale Telemar S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900, sono stati affidati, non in esclusiva, alla società, l'impianto e l'esercizio, a bordo delle navi appartenenti a classi determinate nella convenzione stessa, delle stazioni radioelettriche per lo svolgimento dei servizi pubblici di telecomunicazioni, relativi al servizio mobile marittimo, comprensivi di quelli realizzati mediante l'utilizzazione di satelliti artificiali;

che con convenzione stipulata in pari data e pari oggetto, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899, sono stati affidati, parimenti in via non esclusiva, alla società italiana radiomarittima Sirm i medesimi servizi;

che l'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, stabilisce che le concessioni rilasciate ad amministrazioni, enti pubblici ed a società a partecipazione statale, abbiano una durata non inferiore a venti anni;

che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione del 10 agosto 1994 ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha rappresentato al Ministro delle poste e delle teleco-

municazioni che siano garantite condizioni di pari opportunità tra il gestore unico Telecom Italia S.p.a. (nella quale è stata incorporata la società Sirm) e i suoi concorrenti nei diversi mercati liberalizzati;

che in detta segnalazione è stata evidenziata, tra le altre, la condizione che le concessioni per la gestione del servizio radiomobile marittimo abbiano pari durata;

che si rende necessario, al fine di mantenere la parità di trattamento tra le due concessionarie del servizio radiomobile marittimo, ripristinare la parità di durata delle due concessioni.

Tra il Ministero delle comunicazioni in persona del direttore generale delle concessioni e delle autorizzazioni dott. Antonio Tata e la Compagnia generale Telemar S.p.a. con sede in Roma, rappresentata dal presidente cav. gr. cr. Antonio D'amico in forza di poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione in data 7 maggio 1997, si conviene e si stipula il seguente atto aggiuntivo alla convenzione di cui in premessa:

Articolo unico

1. All'art. 21 della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Compagnia generale Telemar S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900, la parola «quindici» è sostituita da «venti».

2. Le parti si impegnano ad apportare le modifiche alla convenzione di cui al comma 1 che dovessero rendersi necessarie o opportune in dipendenza di interventi normativi che, nel quadro di modifiche all'ordinamento delle telecomunicazioni, possano avere incidenza sulla scadenza della convenzione stessa.

3. *Le modifiche di cui al comma 2 non daranno titolo alle parti di* pretendere indennizzi o risarcimenti.

Roma, 19 settembre 1997

p. Il Ministro delle comunicazioni
Il direttore generale per le concessioni ed autorizzazioni
TATA

p. *Compagnia generale Telemar S.p.a.*
D'AMICO

97A9547

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1997, n. **405.**

Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215;

Visto l'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1996, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità»;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 400 del 1988 sopracitata, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per le pari opportunità, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Ritenuto di aderire alle osservazioni formulate nel predetto parere, anche con riferimento alla precisazione del modello organizzativo prescelto ivi prospettata, in un quadro coerente con le analoghe strutture di altri dipartimenti;

D'intesa con il Ministro per le pari opportunità;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Dipartimento per le pari opportunità

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito indicato Dipartimento.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;

b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità;

c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità;

d) la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;

e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;

f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) l'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi comunitari nelle materie della parità e delle pari opportunità;

h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;

i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunità, all'attività degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonché al necessario coordinamento delle attività svolte dalla Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e dagli altri organi collegiali operanti in materia di parità e di pari opportunità.

3. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunità.

Art. 3.

Ministro

1. Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato «Ministro», è l'organo di governo del Dipartimento.

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione, il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'Ufficio di Gabinetto.

3. Per l'istruttoria e il coordinamento tecnico-amministrativo delle iniziative inerenti le problematiche di pari opportunità, può essere istituita una segreteria tecnica, che collabora con l'Ufficio di Gabinetto.

4. Il Ministro può, altresì, avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

Settore legislativo

1. È costituito nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le pari opportunità, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per le pari opportunità; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza del Ministro ed opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 6.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attività e dei risultati raggiunti.

2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente decreto.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e per il personale, nonché per le relazioni con il pubblico.

4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.

Art. 7.

Organizzazione

1. Il Ministro provvede con propri decreti all'organizzazione del Dipartimento, in particolare attraverso la costituzione dei seguenti uffici:

a) Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c), d), e), g)* e *h)*, e si articola nei seguenti servizi:

1) servizio per le politiche economiche e sociali;

2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali;

b) Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b), c), d), e)* e *h)*, e si articola nei seguenti servizi:

1) servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità;

2) servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.

2. Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unità operative di base di livello dirigenziale.

3. Il Ministro, sentito il capo del Dipartimento, provvede con decreto all'ulteriore specificazione dei compiti attribuiti agli uffici ed ai servizi nonché alla preposizione agli stessi dei responsabili; provvede, inoltre, alla costituzione di eventuali strutture temporanee per il raggiungimento di obiettivi predeterminati avvalendosi, nell'ambito delle complessive disponibilità organiche e finanziarie del Dipartimento, del personale assegnato dal Segretariato generale e degli eventuali consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

Personale

1. All'assegnazione del personale al Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformità alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 ottobre 1997

Il Presidente: PRODI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 390

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 17, commi 3 e 4, e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle matere di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

«Art. 21 (*Uffici e dipartimenti*). — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal Segretario generale della Presidenza».

— La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca: «Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

— La legge 25 febbraio 1992, n. 215, reca: «Azioni positive per l'imprenditorialità femminile».

— Il testo dell'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), è il seguente:

«Art. 18 *(Parità di trattamento)*. — 1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonché il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno o più regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive.

2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:

a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;

b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunità e la promozione di azioni positive.

3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri».

— Il D.P.C.M. 12 luglio 1996, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1996.

— Il testo dell'art. 8 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 8 *(Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).* — 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Per il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 400/1988, si veda la nota al primo capoverso delle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della citata legge n. 400/1988, è il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a) - b) (Omissis);

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva».

— Per il titolo della legge n. 164/1990, si veda in nota alle premesse.

— Il testo degli articoli 29, 31 e 37 della citata legge n. 400/1988, è il seguente:

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza).*— 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti).* — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

«Art. 37 *(Dotazioni organiche).* — 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella *B*, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella *B*, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400/1988, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 400/1988 è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici).* — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

Nota all'art. 7:

— Per i testi degli articoli 29, 31 e 37 della citata legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 8:

— Per il titolo della citata legge n. 400/1988, si veda in nota alle premesse.

97G0444

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Quarz Claus Peter, nato a Freiburg im Breisgau (RFT) il 15 marzo 1958, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio universitario denominato «diplom-ingenieur Univ.», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che il corso di studio racchiuso nel sopra indicato titolo accademico e analogo a quello da seguire in Italia per vedersi attribuire il titolo accademico di «dottore in ingegneria»;

Considerato che il sig. Quarz ha maturato esperienza professionale successivamente al conseguimento del sopra indicato titolo accademico;

Ritenuto che la formazione acquisita e l'esperienza maturata dal sig. Quarz sono, entrambe, riconducibili all'area professionale dell'«ingegnere», quale contemplata dall'ordinamento vigente;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Quarz Claus Peter, nato a Freiburg im Breisgau (RFT) il 15 marzo 1958, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo accademico denominato «diplom-ingenieur Univ.» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9548

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 1997.

Accertamento del mancato funzionamento della sezione staccata di Palermo della direzione regionale delle entrate per la Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la sezione staccata di Palermo della direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio nei giorni 10 e 11 novembre 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del Direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente compenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

sezione staccata di Palermo della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nei giorni 10 e 11 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 novembre 1997

Il direttore regionale: IGNIZIO

97A9550

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 novembre 1997.

Controllo di conformità ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, con il quale è stata data esecuzione all'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, con la quale è stato ratificato e data esecuzione all'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970, e che stabilisce che l'autorità competente al rilascio dell'attestato di conformità alle norme dell'accordo suddetto prenderà le misure necessarie per verificare che la produzione degli altri mezzi di trasporto è conforme al tipo approvato;

Visto l'art. 75 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che stabilisce che i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi ed i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo;

Visto l'art. 77 del citato nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione, la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi, per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità, e di stabilire i criteri e le modalità per l'accertamento della conformità e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi da sottoporre a controllo;

Visto l'art. 107, comma 3, del citato nuovo codice della strada, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con decreto le modalità di accertamento per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, i loro componenti o entità tecniche;

Visto l'art. 109, comma 2 e 3, del citato nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione la facoltà di prelevare e sottoporre, in qualsiasi momento, ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate ed i relativi dispositivi, nonché di stabilire i provvedimenti da attuare nel caso di mancato rispetto della conformità;

Visto l'art. 114 del citato nuovo codice della strada, che sancisce, nel caso di macchine operatrici circolanti su strada, l'obbligo per le medesime di rispondere alle prescrizioni contenute nei già citati articoli 107 e 109 del nuovo codice della strada;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1994, con il quale si è recepita la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, ed in particolare l'allegato VI, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformità di produzione;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94, concernente il regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., procede ad accertamenti per garantire la conformità ed uniformità del prodotto al tipo omologato;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, con il quale si è recepita la direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed in particolare l'allegato X, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformità di produzione;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, concernente il regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie, ed in particolare l'allegato VIII, che stabilisce le disposizioni per il controllo della conformità di produzione;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed in particolare l'appendice B.2, sezione 3, che sancisce l'obbligo di procedere alle verifiche finalizzate all'accertamento dell'esistenza di sufficienti disposizioni per assicurare un efficace controllo della qualità e della conformità di produzione;

Considerato che dall'insieme di tali norme si desume la necessità di codificare quanto in essere, sottoponendo a regole e procedure uniformi l'effettuazione del controllo della conformità di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Controllo di conformità

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., procede ad accertare, tramite ispezioni in ogni impianto di produzione, che il sistema di controllo del processo produttivo, ivi realizzato dal costruttore, sia idoneo a garantire la conformità del prodotto (veicolo, sistema, componente o entità tecnica) al tipo omologato, verifica l'esistenza di adeguate misure e piani di controllo documentati, posti in atto dal costruttore, ed effettua, ad intervalli prestabiliti, prove e controlli di prodotto, comprese, se del caso, quelle specificate in direttive particolari.

Art. 2.

Doveri del costruttore

1. Il costruttore deve garantire l'esistenza di procedure atte ad effettuare un controllo efficace della conformità del prodotto, in base alle prescrizioni fissate dalle direttive comunitarie, dai regolamenti e dalle norme vigenti, in relazione alle quali sono state richieste o concesse le omologazioni.

2. Gli oneri relativi ai controlli di conformità sono a carico del richiedente l'omologazione oppure del titolare dell'omologazione, secondo le modalità vigenti per l'ottenimento dell'omologazione previste dalla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

3. Al costruttore possono essere sospese di validità o revocate le omologazioni, qualora non abbia ottemperato a quanto richiesto dal presente decreto.

Art. 3.

Commissione del controllo di conformità

1. È istituita la Commissione del controllo di conformità (C.C.C.) presso la Direzione generale della M.C.T.C. - IV Direzione centrale.

2. La Commissione del controllo di conformità è composta dal direttore della IV direzione centrale, con funzione di presidente, dai direttori delle divisioni, tra i cui compiti d'istituto ricade l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, in qualità di membri effettivi o dai loro rispettivi membri supplenti, e da un segretario designato dal presidente.

3. La Commissione del controllo di conformità ha competenza ad emanare le disposizioni applicative relative all'attuazione del presente decreto ed è preposta al coordinamento, alla programmazione e alla designazione delle commissioni ispettive, di cui al successivo comma 3 dell'art. 4.

4. La Commissione del controllo di conformità valuta l'eventuale certificazione presentata dal costruttore ottenuta in base alla norma armonizzata EN29002 oppure ad una norma equivalente.

Art. 4.

Svolgimento dei controlli

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo di quanto previsto all'art. 1 applicati in ogni unità di produzione.

2. La normale frequenza di queste verifiche, che deve rispettare gli eventuali accordi, di cui ai punti 1.2 e 1.3 dell'allegato VIII al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94 ed al decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, viene stabilita in base alla valutazione dei metodi di controllo della conformità della produzione posti in essere dal costruttore.

3. Le verifiche sono condotte da una commissione ispettiva composta di norma da un funzionario della IV direzione centrale e da un funzionario di un Centro prova autoveicoli, abilitati a svolgere i tipi di accertamenti tecnici, di cui alla lettera *b)* della tabella III.1 dell'art. 242 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

4. La commissione ispettiva può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a verifica, se la natura della prova lo consente. Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati dei controlli eseguiti dal costruttore stesso.

5. La Direzione generale della M.C.T.C. può eseguire tutti i controlli o le prove prescritte dalle direttive comunitarie, dai regolamenti e dalle norme in vigore, in relazione alle quali sono stati richieste o concesse le omologazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A9590

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 ottobre 1997.

Impegno di somme a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 9 del 24 maggio 1996 con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati, ai sensi del citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Viste le richieste di versamento della quarta rata, scadenza 31 dicembre 1997, degli istituti mutuanti:

1) Interbanca - Milano; 2) Banco di Napoli - Napoli; 3) e 4) Banca regionale europea - Milano; 5) Credito fondiario e industriale - Roma; alle competenti tesorerie dello Stato a favore di: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta - Torino; 2) Regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 664, per l'esercizio 1997;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 10.660.376.440;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 10.660.376.440 è impegnata, per il 1997, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato con valuta 31 dicembre 1997:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Interbanca	Milano	204.799.480	31-12-1997
2) Banco di Napoli	Napoli	9.371.269.390	31-12-1997
3) Banca regionale europea	Milano	218.303.800	31-12-1997
4) Banca regionale europea	Milano	713.684.400	31-12-1997
5) Credito fondiario e industriale	Roma	152.319.370	31-12-1997
TOTALE ...		10.660.376.440	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 31 dicembre 1997, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1997

Il direttore generale: BITETTI

97A9374

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 novembre 1997.

Proroga dei termini di cui al punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la circolare del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - MI.SA. n. 1 del 23 gennaio 1997, con la quale è

stato fissato in un anno il termine massimo per l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 del relativo allegato;

Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni contenute nella «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento», allegata al proprio decreto 19 agosto 1996, attraverso l'emanazione di norme organiche e coordinate di sicurezza per i circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;

Ritenuto, conseguentemente, di dover prorogare ulteriormente l'attuazione delle disposizioni di cui al citato punto 7.7 della «regola» stessa fino alla data di emanazione delle predette norme;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che si è espressa favorevolmente con nota n. 4376/TB30 del 17 settembre 1997;

Decreta:

L'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 della «regola tecnica» allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, è sospesa sino alla emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante, da predisporre sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo.

Roma, 8 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A9512

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 novembre 1997.

Aggiornamento dell'elenco delle attività di servizi di cui all'allegato al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1 del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995 che indica, tra i soggetti che possono accedere alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, le imprese fornitrici dei servizi di cui all'elenco allegato al decreto ministeriale stesso e che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'aggiornamento dell'elenco medesimo;

Considerato che si rende opportuno aggiornare il suddetto elenco per tenere meglio conto delle potenzialità di questo settore in termini di sviluppo economico ed occupazionale delle aree depresse del Paese;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dalle domande presentate a decorrere dal 1997, l'elenco delle attività di servizi di cui all'allegato al decreto-ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornato e sostituito dal seguente:

1) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale:

a) ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati anche da e per lo spazio;

b) produzione di software;

c) consulenza informatica e/o telematica;

d) formazione professionale;

e) teledidattica, teleformazione e teleconsulenza;

f) supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;

2) servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione:

a) assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo;

b) realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive;

c) produzione, lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;

d) sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o la diffusione di servizi telematici;

e) produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale, di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto;

3) servizi di consulenza tecnico-economica:

a) studi e pianificazioni;

b) progettazioni;

c) assistenza ad acquisti ed appalti;

d) servizi computerizzati;

e) assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;

f) problematiche della gestione;

g) problematiche della ricerca e sviluppo;

h) problematiche della logistica e distribuzione;

i) problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;

l) problematiche dell'import-export;

m) problematiche economico-finanziarie;

n) problematiche fiscali e del bilancio;

o) problematiche dell'organizzazione amministrativo-contabile;

p) problematiche del personale, compresa la formazione professionale;

q) problematiche dell'ufficio;

r) problematiche dell'elaborazione dati;

s) problematiche dell'energia;

t) problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa;

u) problematiche ambientali;

v) problematiche della sicurezza sul lavoro.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: BERSANI

97A9585

DECRETO 21 novembre 1997.

Modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina nell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto in particolare l'art. 6, comma 6, lettera *f)* del suddetto decreto ministeriale n. 527/1995 che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'industria la fissazione delle modalità per l'individuazione delle prestazioni ambientali dell'impresa e per l'attribuzione del relativo punteggio utile per la determinazione dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punto 5, dello stesso decreto ministeriale;

Considerato che, secondo quanto fissato dal richiamato decreto ministeriale, dette prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime:

Decreta:

Articolo unico

Le prestazioni ambientali utili per la determinazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, punto 5, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, sono quelle indicate nell'allegato al presente decreto e vengono rilevate attraverso gli specifici dati e le informazioni forniti dall'impresa con la domanda di agevolazioni. Nello stesso allegato vengono altresì indicati i criteri e le modalità per l'attribuzione alle prestazioni medesime del relativo punteggio.

Roma, 21 novembre 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

Le prestazioni di cui al presente decreto attengono alle azioni che l'impresa intraprende, entro l'esercizio di regime dell'iniziativa da agevolare, per il contenimento e/o la riduzione degli impatti ambientali e/o dell'inquinamento e dei consumi di risorse naturali presso l'unità produttiva oggetto dell'iniziativa medesima.

Per quanto concerne le prestazioni attinenti al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali, esse vengono individuate come segue:

1) adesione al sistema comunitario ecoaudit (regolamento n. 1836/93), e successive modifiche e integrazioni, o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001);

o, in subordine ed in alternativa;

2) attuazione di un piano per la formazione e l'aggiornamento costante delle maestranze sulle problematiche ambientali dell'impianto;

3) attuazione di un piano di sicurezza interna per prevenire i rischi industriali per l'ambiente;

4) attuazione di un piano per il monitoraggio ambientale dell'impianto;

5) predisposizione di un documento per informare la popolazione sulla politica ambientale attivata dall'impresa stessa.

A tali prestazioni viene attribuito un punteggio numerico intero, complessivamente compreso tra zero e cinque a seconda del livello delle prestazioni medesime, secondo i seguenti criteri:

cinque punti vengono attribuiti all'adesione dell'impresa al sistema comunitario ecoaudit o a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001); nel caso in cui l'impresa non intenda aderire vengono attribuiti zero punti; nel caso in cui l'attività svolta dall'impresa nell'unità produttiva non sia assoggettabile a dette certificazioni ambientali, viene attribuito un punto a condizione che le prestazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) siano tutte positive, zero punti qualora anche una sola di tali prestazioni sia negativa;

nel caso in cui l'impresa non aderisca comunque ai sistemi di certificazione di cui sopra, viene attribuito un punto a ciascuna prestazione positiva di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) e zero punti a ciascuna prestazione negativa.

Per quanto concerne le prestazioni attinenti al contenimento e/o alla riduzione dell'inquinamento e dei consumi delle risorse naturali, esse vengono individuate come segue, con riferimento al valore della produzione:

1) riduzione di almeno il 15% della produzione di rifiuti speciali di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

2) riduzione di almeno il 15% della produzione di rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

3) riduzione di almeno il 10% del consumo di acqua di processo;

4) riduzione di almeno il 10% del consumo di energia di processo;

5) aumento di almeno il 10% della quota parte dell'energia totale di processo consumata relativa ad energia autoprodotta derivante da fonti rinnovabili.

A tali prestazioni viene attribuito un punteggio numerico intero, complessivamente compreso tra zero e cinque a seconda del livello delle prestazioni medesime, secondo i seguenti criteri:

viene attribuito un punto a ciascuna prestazione positiva (pari o superiore alle singole soglie prefissate) e zero punti a ciascuna prestazione negativa;

un punto viene altresì attribuito a ciascuno dei casi in cui l'impresa non produca rifiuti speciali, non produca rifiuti pericolosi, non consumi acqua di processo, non consumi energia di processo, utilizzi esclusivamente energia da fonti rinnovabili;

ai «nuovi impianti» vengono attribuiti quattro punti ovvero cinque punti qualora nell'esercizio di regime sia previsto che una parte dell'energia di processo consumata derivi da autoproduzione e da fonti rinnovabili.

97A9586

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 novembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Intersport Italia a r.l.» - Società cooperativa mista a responsabilità limitata, già Italsport a r.l., in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 giugno 1997 nei confronti della società cooperativa «Intersport Italia a r.l.» società cooperativa mista a responsabilità limitata, già «Italsport a r.l.», con sede nel comune di Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Intersport Italia a r.l.» cooperativa mista a responsabilità limitata, già «Italsport a r.l.», con sede nel comune di Bologna, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Romagnoli di Bologna, in data 17 ottobre 1962, rep. n. 6516, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Gabriella Losito, nata a Foggia il 24 maggio 1968 e residente in Bologna, via Cipriani n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9581

DECRETO 10 novembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, art. 18:

1) soc. coop. edilizia «Europa 90», con sede in Caserta, costituita per rogito Provitera in data 20 luglio 1990, rep. 6554, reg. soc. 11106/90, BUSC 4127/249477;

2) soc. coop. edilizia «Canguro», con sede in Caserta, costituita per rogito Delle Paoli in data 4 aprile 1979, rep. 179587, reg. soc. 231/79, BUSC 2112/168527;

3) soc. coop. edilizia «Florida», con sede in Curti, costituita per rogito Ciaccia in data 18 gennaio 1974, rep. 14968, reg. soc. 41/74, BUSC 312/128635;

4) soc. coop. edilizia «Cales», con sede in Calvi Risorta, costituita per rogito D'Alessio in data 28 luglio 1973, rep. 24832, reg. soc. 18373, BUSC 1272/126348;

5) soc. coop. edilizia «Amici Miei», con sede in Lusciano, costituita per rogito Farinaro in data 8 luglio 1986, rep. 25149, reg. soc. 5933/86, BUSC 3396/221931;

6) soc. coop. edilizia «La Pacifica», con sede in Marcianise, costituita per rogito Licenziati in data 6 giugno 1963, rep. 3692, reg. soc. 64/63, BUSC 322/78211;

7) soc. coop. edilizia «Capua Nova Due», con sede in Capua, costituita per rogito Marzano in data 29 ottobre 1987, rep. 7957, reg. soc. 7750/88, BUSC 3690/232144.

Caserta, 10 novembre 1997

Il dirigente: AGOSTA

97A9549

DECRETO 12 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Città futura» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicate da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Citta futura» a r.l., con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 21 dicembre 1979, repertorio n. 1951, tribunale di Foggia registro imprese n. 4482, B.U.S.C. posizione n. 2172/172755, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 12 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9582

DECRETO 12 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Camerale» a r.l., in Foggia

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicate da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Camerale» a r.l., con sede nel comune di Foggia costituita per rogito notaio dott. Vittorio Finizia in data 26 febbraio 1965, repertorio n. 31059, tribunale di Foggia registro imprese n. 2154, B.U.S.C. posizione n. 197/93424, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 12 novembre 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A9583

DECRETO 17 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Centro commerciale Tecchiena 2050» a r.l., in Alatri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti il verbale di ispezione ordinaria del 6 agosto 1991 e successivi accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa «Centro commerciale Tecchiena 2050» a r.l., dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La società cooperativa «Centro commerciale Tecchiena 2050» a r.l., con sede in Alatri, costituita per rogito notaio Di Giovine Roberto in data 30 settembre 1982 repertorio 1593 registro società n. 3487 del tribunale di Frosinone B.U.S.C. 963/194658, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 17 novembre 1997

Il direttore: NECCI

97A9584

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 novembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 47.975 miliardi;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 7 e 23 ottobre e 7 novembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire

1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 25 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 novembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 novembre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A9622

DECRETO 20 novembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 novembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 47.975 miliardi;

Visti i propri decreti in data 5 e 22 settembre, 7 e 23 ottobre e 7 novembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 5 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 settembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 5 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 25 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 5 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 5 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 novembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 novembre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A9623

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 ottobre 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994, con il quale è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1994, n. 302, e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1995, n. 171, che differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *a)*, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, che modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, che differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, registrato in data 30 luglio 1996, al n. 1971, dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici e registrato alla Corte dei conti al n. 11426/96, registro n. 2, foglio n. 76, in data 4 settembre 1996, che ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segretariato generale del Cer alla direzione generale del coordinamento territoriale;

Visto l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 233, mediante il quale le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Visto il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il versamento in conto entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 della legge n. 203/1991, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici;

Visto l'art. 2, comma 63, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a lire 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

Visto il sopra citato art. 2, comma 63, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede il versamento in conto entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 dicembre 1996, n. 215847, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1997, registro n. 1, foglio n. 185, con il quale è stata disposta, in termini di sola competenza, l'assegnazione di lire 688 miliardi a favore del capitolo 8278, di nuova istituzione, «Contributo per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana» nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1996;

Ritenuta la necessità, per i programmi per i quali i comuni non hanno predisposto la documentazione necessaria alla sottoscrizione del protocollo di intesa, di stabilire un termine perentorio per la sottoscrizione dei protocolli medesimi, al fine di avviare tempestivamente la realizzazione degli interventi nonché di prevedere il reimpiego dei finanziamenti resi disponibili a seguito di eventuali revoche;

Considerato che il Senato, con risoluzione n. 9.1347.8, ha impegnato il Governo ad una accurata supervisione e verifica sui requisiti e sulla qualità dei programmi ammessi a finanziamento a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni, sia rispetto alla loro corrispondenza con riguardo alle finalità di impiego dei fondi ex Gescal sia, in particolare, con riguardo alla qualità residenziale ed alla composizione sociale degli utenti che possono accedere alla

casa, alla salvaguardia ed incremento del verde, delle attrezzature e degli spazi urbani, al rispetto delle preesistenze storiche ed ambientali e all'integrazione armonica con il tessuto urbano preesistente, per garantire la effettiva congruità dei suddetti programmi a quanto previsto dalle norme e per l'effettivo recupero e riqualificazione delle zone degradate;

Ritenuta la necessità che in sede di predisposizione della progettazione urbanistica definitiva i comuni e le regioni garantiscano, ciascuno per le rispettive competenze, il perseguimento dell'obiettivo di una maggiore qualità urbana;

Considerata l'opportunità, per garantire l'attuazione sistematica e coordinata degli interventi ricompresi nei programmi, di individuare criteri di omogeneità e di semplificazione al fine di conseguire la contestualità e l'unitarietà dei processi decisionali;

Viste le disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta:

Art. 1.

Il protocollo di intesa previsto dall'art. 12, lettera *b)*; del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, e successive modificazioni e integrazioni, è sottoscritto, pena la decadenza dall'ammissione al finanziamento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2.

La lettera *c)* dell'art. 12 del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* nei successivi otto mesi i comuni predispongono la progettazione urbanistica definitiva nonché la progettazione preliminare, così come definita dalla vigente normativa, degli interventi pubblici, ai fini della conclusione dell'accordo di programma previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'accordo di programma deve essere concluso sia per i programmi conformi sia per quelli che comportano variante agli strumenti urbanistici vigenti. L'accordo di programma è promosso dal comune e vi partecipano tutti i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo di intesa, ciascuno per le proprie competenze. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una maggiore qualità urbana, il comune e la regione, in sede di predisposizione del programma urbanistico definitivo, garantiscono l'integrazione funzionale con il tessuto urbano preesistente; il rispetto e l'incremento delle aree a verde e per le attrezzature collettive; la salvaguardia e la valorizzazione di eventuali preesistenze archeologiche, storiche e architettoniche; il recupero del degrado ambientale, anche attraverso operazioni di bonifica territoriale e di realizzazione di preurbanizzazioni; l'integrazione di settori urbani particolarmente caratterizzati da problemi di emarginazione sociale. Qualora le proposte comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, prima della conclusione dell'accordo di programma, garantiscono la necessaria pubblicità del programma nelle forme e nei termini previsti dalla norme vigenti in materia. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per l'avvio del programma, fissato entro dieci mesi successivi alla data dell'accordo medesimo, comporta l'automatica inefficacia della variante stessa e la decadenza dal finanziamento concesso. L'accordo di programma disciplina, tra l'altro, le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dei soggetti pubblici che partecipano all'attuazione dei programmi nonché il monitoraggio dei programmi medesimi, così come indicato nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto. Le procedure di approvazione dell'accordo di programma sono definite dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato e modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Art. 3.

La lettera *d)* dell'art. 12 del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1997
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 325

ALLEGATO *A*

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FINANZIATI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1992, N. 179, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

ACCORDO DI PROGRAMMA
(art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, integrato e modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127)

1. Nelle premesse all'accordo di programma, oltre quanto già riportato nel protocollo d'intesa, vanno indicati:

gli estremi di sottoscrizione del protocollo d'intesa;

i contenuti, gli estremi e l'esito delle conferenze di servizio;

le procedure di pubblicità (in caso di variante allo strumento urbanistico), le osservazioni, le controdeduzioni e gli estremi dell'atto di approvazione.

2. *Articolato.*

2.*a)* I contenuti:

1) Elenco degli interventi pubblici ricompresi nel programma di riqualificazione urbana.

2. Elenco degli interventi privati ricompresi nel programma di riqualificazione urbana e articolati secondo le modalità di convenzio-

namento: convenzione art. 28, legge n. 1150/1942, art. 35, legge n. 865/1971, art. 7, legge n. 10/1977. Interventi privati che si attuano direttamente per concessione edilizia.

3) Disciplina degli effetti della sottoscrizione dell'accordo ai fini della variante urbanistica. Inefficacia della variante.

4) Ammontare e provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici (Ministero dei lavori pubblici, regione, comune, altri soggetti pubblici, risorse private in ragione di atti d'obbligo e convenzioni).

5) Modalità della messa a disposizione delle risorse pubbliche e private per la realizzazione degli interventi pubblici. Conto corrente vincolato. Funzionario delegato. Obbligo di rendicontazione periodica. (Recepimento della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del tesoro per l'attuazione degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367).

6) Termini per la stipula delle convenzioni urbanistiche. Disciplina della messa a disposizione delle risorse private per la realizzazione degli interventi pubblici. Garanzie per gli adempimenti degli obblighi assunti.

7) Organismo di vigilanza sull'accordo di programma.

8) Collaudo degli interventi pubblici.

9) Organi e competenze dell'amministrazione comunale per la realizzazione delle opere pubbliche (responsabile del procedimento, progettista, direttore lavori, ecc).

10) Organi e competenze dell'amministrazione comunale in ordine alla vigilanza sulle opere pubbliche realizzate in regime convenzionato (opere a scomputo, opere realizzate per intero con risorse private).

11) Organi e competenze dell'amministrazione comunale in ordine alla vigilanza sulle opere private realizzate in regime convenzionato.

12) Disciplina delle approvazioni delle varianti al programma di riqualificazione urbana.

13) Monitoraggio sull'attuazione del programma di riqualificazione urbana.

14) Tempi di realizzazione del programma di riqualificazione urbana.

15) Durata dell'accordo di programma. Proroghe alla durata dell'accordo.

16) Inadempienze e sanzioni. Eventuali poteri sostitutivi. Risoluzione delle controversie.

17) Rendiconto finale.

2.*b)* Allegati che costituiscono parte integrante dell'accordo di programma (certificati dal responsabile del procedimento):

progetto urbanistico definitivo;

progetto preliminare delle opere pubbliche (l'eventuale disponibilità del progetto definitivo allegato all'accordo produce gli effetti, alla ratifica dell'accordo da parte del C.C., di cui all'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996);

schede dei progetti delle opere pubbliche (quadro tecnico economico, modalità di affidamento, progettista, direzione lavori, inizio e fine lavori);

schede dei progetti delle opere private (quadro tecnico economico, inizio e fine lavori);

relazioni ovvero capitolati speciali di appalto in cui saranno indicate le caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche di ciascuna opera da realizzare;

cronoprogramma delle opere pubbliche e private articolato secondo le fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo.

Per la realizzazione delle opere pubbliche valgono le disposizioni previste dal vigente capitolato generale d'appalto; lo stesso capitolato generale potrà essere prescritto per le opere private realizzate in regime agevolato o convenzionato.

3. *Attività di controllo.* Disciplina delle attività di vigilanza, monitoraggio e collaudazione degli interventi pubblici nei programmi di riqualificazione urbana.

La finalità delle attività di controllo del programma di riqualificazione, articolate in vigilanza, collaudazione e monitoraggio hanno come obiettivo, in tutte le fasi tecnico-amministrative, la riqualificazione urbana delle zone degradate, la salvaguardia e l'incremento della dotazione di verde, delle attrezzature e degli spazi urbani, il rispetto delle preesistenze, la qualità degli insediamenti residenziali.

Le specifiche di seguito riportate disciplinano il contenuto degli articoli 7 (organismo di vigilanza sull'accordo di programma), 8 (collaudo degli interventi), e 13 (monitoraggio degli interventi di riqualificazione urbana).

Vigilanza

Il collegio di vigilanza previsto dal comma 6 dell'art. 27 della legge n. 142/1990, può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento individuati ai sensi della legge n. 109/1994 e n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento per il programma di riqualificazione urbana già individuati in sede comunale e regionale. Tale struttura è assistita da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale. In particolare, la struttura di cui sopra svolge le attività finalizzate alla verifica:

della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo d'intesa e con l'accordo di programma ed i relativi allegati;

di eventuali modifiche del programma di riqualificazione urbana;

di eventuali variazioni agli interventi previsti nel programma di riqualificazione urbana.

La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all'esame dei dati relativi al programma con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e della collaudazione degli interventi.

Collaudo

Le amministrazioni aggiudicatrici nominano le commissioni di collaudo in corso d'opera composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione dei programmi.

I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici sono nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale ed esplicano le funzioni di presidente.

Monitoraggio

La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio dei programmi di riqualificazione urbana finalizzata alla:

conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;

rilevazione, per ciascun intervento, dei dati relativi alle fasi di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione dei programmi;

restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessari all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

97A9639

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Finanziamento di un progetto della regione Lombardia. (Deliberazione n. 181/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/88;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, il quale all'art. 3, quarto comma, dispone «sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento» e che, altresì, dispone che «la ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/95;

Vista la propria deliberazione in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale sono state revocate e riassegnate, ai sensi del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/96, convertito dalla legge n. 34/96, lire 413.427 milioni, di cui 137.750 milioni in favore della regione Toscana, 64.029 milioni in favore della regione Emilia-Romagna e 51.000 milioni in favore della regione Lombardia;

Considerato che, a valere sull'assegnazione disposta in favore della regione Toscana, sono state ammesse a finanziamento, con la citata deliberazione del 21 marzo 1997, opere per l'intero importo di lire 137.750 milioni, mentre per la regione Emilia-Romagna, a fronte di un'assegnazione di lire 64.029 milioni, sono stati ammessi a finanziamento due interventi per lire 39.029 milioni;

Vista l'istanza di ammissione a finanziamento presentata dalla regione Lombardia, relativa al completamento del presidio ospedaliero «C. Poma» di Mantova;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alla regione Lombardia con la deliberazione del 21 marzo 1997 citata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento relativo al completamento del presidio ospedaliero «C. Poma» di Mantova, per un mutuo a carico dello Stato di lire 23.750 milioni, al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione Lombardia gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote I.V.A.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 25 settembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 351

97A9551

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Convenzione n. 109/90. Itinerari turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio consortile - 3° lotto. Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 193/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 109/90 stipulata in data 30 maggio 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio turistico «SA Corona Arrubia» regolante il finanziamento di L. 29.000 milioni per assicurare la realizzazione di itinerari turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio consortile - 3° lotto;

Vista la nota in data 30 maggio 1997 con la quale l'ente attuatore, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione della 5ª perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del consorzio n. 43 del 28 maggio 1997 e n. 59 del 2 luglio 1997, di approvazione della predetta perizia;

Ritenuto che alla copertura dei maggiori oneri per lavori si fa fronte in parte mediante utilizzo in deroga delle economie sull'IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell'oggetto della convenzione;

Considerato che il nucleo ispettivo con rapporto n. 9/2732 del 10 luglio 1997 afferma che, allo stato dei fatti, non esistono ostacoli realizzativi in quanto il progetto di variante ha ottenuto il parere favorevole del C.T.A.R. e della soprintendenza archeologica di Cagliari relativamente alle aree monumentali;

Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/1035 del 18 settembre 1997 esprime parere favorevole alla richiesta dell'ente attuatore sia per quanto concerne le varianti dei lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell'opera, sia per il nuovo quadro economico e la proroga dei termini di convenzione di mesi ventiquattro;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 109/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l'utilizzo in deroga delle economie I.V.A.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi ventiquattro a far data dalla pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Varianti precedenti	Varianti in esame
Lavori ed espropri	20.237	20.847	22.158
Imprevisti	714	104	— (1)
Lievitazione prezzi	1.050	1.050	1.050
Spese generali	2.428	2.428	2.428
I.V.A.	4.571	4.571	3.364
Totale	29.000	29.000	29.000

(1) Rispetto al quadro economico della delibera consortile n. 59 del 2 luglio 1997 è previsto l'assorbimento totale degli imprevisti riducendo di un pari importo l'utilizzo delle economie I.V.A.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 352

97A9552

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Convenzione n. 147/90. Recupero Villa de Sangro di Fondi e dell'annesso parco. Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 194/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 147/90, stipulata in data 29 agosto 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Piano di Sorrento, regolante il finanziamento di L. 15.000 milioni per assicurare la realizzazione dei lavori di recupero della Villa de Sangro di Fondi e dell'annesso parco;

Vista la nota n. 11050 del 1° luglio 1997 con la quale l'ente attuatore nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive di quelle previste in convenzione;

Vista la delibera della giunta comunale n. 775 del 6 dicembre 1996, di approvazione della predetta perizia;

Considerato che il nucleo ispettivo, con rapporto n. 9/2945 del 23 luglio 1997, esprime parere favorevole alle varianti progettuali motivate da esigenze di maggiore funzionalità della struttura già realizzata e da prescrizioni di sicurezza;

Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporti n. 8/1008 del 18 settembre 1997 e n. 8/1214 del 6 ottobre 1997 esprime parere favorevole alle variazioni proposte ed alla proroga dei termini di convenzione al 30 aprile 1998;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 147/90 e il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato.

2) Di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 30 aprile 1998.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Aggiudicazione	Variante anteriore	Variante in esame
Lavori	11.700	10.951	11.977	11.840
Imprevisti	717	717	744	420
Lievitazione prezzi	200	200	200	156
Spese generali	1.428	1.428	1.304	1.236
I.V.A.	955	955	775	1.348
Ribassi d'asta	—	749	—	—
Totale...	15.000	15.000	15.000	15.000

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 19 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 354

97A9553

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Convenzione n. 1/90. Centro servizi per la formazione dell'offerta turistica-turismo sociale. Centro sportivo integrato polifunzionale. Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 196/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 1/90, stipulata in data 21 gennaio 1991, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ed il comune di Filignano, regolante il finanziamento di L. 5.600 milioni per assicurare la realizzazione di interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio comunale;

Vista la nota n. 5124 del 12 dicembre 1996, con la quale il comune di Filignano, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;

Vista la delibera della giunta comunale n. 3477 dell'11 settembre 1995, di approvazione della predetta perizia;

Considerato che il nucleo ispettivo, con rapporto n. 2334 del 12 giugno 1997, dichiara che le opere previste nella perizia di variante costituiscono uno sviluppo dell'originario progetto al fine di garantirne una migliore funzionalità e che il quadro economico risultante dalla perizia non presenta aspetti contrastanti con le clausole convenzionali;

Considerato che il nucleo di valutazione, con rapporti n. 8/4 del 27 gennaio 1997 e n. 8/1013 del 18 settembre 1997 esprime parere favorevole alla richiesta del comune di Filignano, sia per quanto concerne le varianti dei lavori indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell'opera, sia per il nuovo quadro economico e la proroga dei termini di convenzione al 30 giugno 1998;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 1/90 e il nuovo quadro economico della medesima di seguito riportato.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 30 giugno 1998.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione	Aggiudicazione	Variante
Lavori ed espropri	4.079	4.076	4.215
Imprevisti	280	283	184
Lievitazione prezzi	40	40	—
Spese generali	412	412	412
I.V.A.	789	789	789
Totale	5.600	5.600	5.600

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 19 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 355

97A9554

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Revoca e ridestinazione dei finanziamenti relativi a due progetti della regione Lombardia. (Deliberazione n. 197/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/88;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale, tra l'altro, sono stati fissati dei termini per le procedure di aggiudicazione di appalto e consegna dei lavori relativi ad interventi ammessi a finanziamento ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la propria deliberazione in data 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1994, con la quale, tra l'altro, sono stati ammessi a finanziamento gli interventi relativi alla realizzazione del distretto socio sanitario di Ghedi (Brescia) ed al completamento del presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) di Parabiago (Milano), per un mutuo a carico dello Stato pari, rispettivamente, a lire 475 milioni e a lire 1.900 milioni;

Viste le note in data 16 dicembre 1996 e 13 marzo 1997, con le quali la regione Lombardia ha comunicato l'inosservanza, senza giustificati motivi da parte delle aziende sanitarie competenti, dei termini previsti dalla citata circolare del 10 febbraio 1994 relativamente ai predetti interventi di Ghedi e di Parabiago;

Vista, altresì, la nota della regione Lombardia in data 25 settembre 1997, con la quale si propone di riassegnare la somma di L. 2.375 milioni al progetto «riconversione del presidio ospedaliero di Trescore (Milano) in presidio riabilitativo»;

Considerato che il Ministero del tesoro, in data 4 agosto 1994, ha autorizzato la contrazione del mutuo per i predetti interventi e che detto mutuo è stato stipulato con la Cassa depositi e prestiti in data 1° dicembre 1994;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento di L. 2.375 milioni relativo ai due progetti di Ghedi e di Parabiago e di disporre la ridestinazione dello stesso in favore del presidio ospedaliero di Trescore (Milano), subordinando l'efficacia della presente deliberazione all'avvenuta presentazione, da parte della regione Lombardia, della delibera di giunta di approvazione del progetto e della relativa documentazione integrativa, prevista dalla citata circolare del 10 febbraio 1994;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. Sono revocati, per le motivazioni indicate in premessa, i finanziamenti relativi ai seguenti progetti della regione Lombardia, per un ammontare complessivo di L. 2.375 milioni, di cui alla propria delibera del 16 marzo 1994:

realizzazione del distretto socio sanitario di Ghedi (Brescia), per un importo di L. 475 milioni;

completamento del presidio multizonale di igiene e prevenzione (PMIP) di Parabiago (Milano), per un importo di L. 1.900 milioni.

2. Il finanziamento di L. 2.375 milioni viene ridestinato in favore del progetto della regione Lombardia «riconversione del presidio ospedaliero di Trescore (Milano) in presidio riabilitativo». La copertura del costo complessivo dell'intervento, pari a L. 3.783 milioni, è assicurata per 2.375 milioni di lire dalle risorse rinvenienti dalla riassegnazione e per 1.408 milioni di lire da risorse regionali.

L'efficacia della presente deliberazione è subordinata all'avvenuta presentazione, da parte della regione Lombardia, della delibera di giunta di approvazione del progetto e della relativa documentazione integrativa, prevista dalla circolare del 10 febbraio 1994.

Restano a carico della regione gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote I.V.A.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 349

97A9555

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Finanziamento di un progetto della regione Lombardia. (Deliberazione n. 198/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/88;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, il quale all'art. 3, quarto comma, dispone «sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento» e che, altresì, dispone che «la ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità»;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/95;

Vista la propria deliberazione in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale sono state revocate e riassegnate, ai sensi del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/96, convertito dalla legge n. 34/96, lire 413.427 milioni, di cui 137.750 milioni in favore della regione Toscana, 64.029 milioni in favore della regione Emilia-Romagna e 51.000 milioni in favore della regione Lombardia;

Vista l'istanza di ammissione a finanziamento presentata dalla regione Lombardia, relativa al completamento del monoblocco chirurgico e pronto soccorso del presidio ospedaliero «L. Sacco» di Milano;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alla regione Lombardia con la deliberazione del 21 marzo 1997 citata in premessa, è ammesso a finanziamento l'intervento relativo al completamento del monoblocco chirurgico e pronto soccorso del presidio ospedaliero «L. Sacco» di Milano, per un mutuo a carico dello Stato di lire 24.700 milioni, al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione Lombardia gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote I.V.A.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 350

97A9556

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Convenzione n. 199/88. Realizzazione dei lavori di raddoppio della galleria Pavoncelli. Perizia di variante e proroga della convenzione. (Deliberazione n. 202/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 199/88 del 4 luglio 1989 stipulata tra l'Ente autonomo acquedotto pugliese e l'Agensud regolante il finanziamento di lire 144.598 milioni per la realizzazione dei lavori di raddoppio della galleria Pavoncelli facente parte del canale principale dell'acquedotto del Sele, seriamente danneggiata in occasione del sisma del 1980;

Vista la nota n 3036/3 del 6 giugno 1995, con la quale l'E.A.A.P. ha chiesto l'approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta nel 1991, concernente maggiori oneri dipendenti da sorprese geologiche e lo stralcio dei lavori in località Cocumella, già finanziati dal Ministero per la protezione civile;

Vista la delibera n. 8 del 14 giugno 1991 del consiglio di amministrazione dell'E.A.A.P. di approvazione della predetta perizia;

Considerato che il nucleo ispettivo ed il nucleo di valutazione con relazioni del 15 maggio e 31 agosto 1995, hanno espresso parere favorevole sulla perizia di variante subordinatamente all'esito della verifica della conformità urbanistica delle opere da parte del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la nota n. 1976 del 1° agosto 1997 con la quale il Ministero dei lavori pubblici, a seguito della delibera n. 0712/AC del 2 giugno 1997 della giunta regionale della Campania, ha trasmesso l'atto autorizzativo definitivo sulla conformità urbanistica afferente le opere da realizzare e la sanatoria di quelle già realizzate;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 199/88 ed il nuovo quadro economico della convenzione medesima di seguito indicato.

2. Di prorogare il termine di scadenza della convenzione fino al 4 novembre 1999.

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione	Aggiudicazione	Variante
Lavori ed espropri	94.576	87.116	96.549
Imprevisti	13.855	21.315	11.882
Lievitazione prezzi	7.723	7.723	7.723
Spese generali	7.579	7.579	7.579
I.V.A.	20.865	20.865	20.865
Totale	144.598	144.598	144.598

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 353

97A9557

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993. Assegnazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica. (Deliberazione n. 204/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104 ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e del bilancio pluriennale 1997/1999;

Vista la propria delibera, approvata in data odierna, con la quale viene fra l'altro disposta un'assegnazione, per l'anno 1997, di lire 236,587 miliardi per la realizzazione delle opere di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a carico del Fondo ex art. 19 sopra indicato;

Vista la odierna nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella quale viene evidenziata l'esigenza di finalizzare, a carico della predetta assegnazione di lire 236,587 miliardi, una quota di lire 5 miliardi per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica nelle aree depresse, colpite dal recente sisma del settembre scorso in particolare nell'area umbro-marchigiana;

Tenuto conto dell'eccezionalità della situazione e dell'impegno straordinario richiesto in tale frangente all'Istituto nazionale di geofisica e considerato altresì che le risorse attualmente a disposizione dell'Istituto stesso non consentono di fronteggiare in maniera adeguata l'attuale stato di emergenza;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato all'università ed alla ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

A valere sull'assegnazione di lire 236,587 miliardi a carico del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, disposta in data odierna da questo comitato a favore del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota di lire 5 miliardi viene finalizzata, per le motivazioni esposte in premessa, alle esigenze di funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica

Roma, 16 ottobre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 348

97A9558

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 10 novembre 1997.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. all'emissione in proprio di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., con sede legale in Pistoia e capitale sociale di lire 225,4 mld, di essere autorizzata ad emettere assegni circolari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 358/1993;

Considerato che la banca detiene un patrimonio di vigilanza di lire 402,9 mld, superiore al limite minimo di lire 50 mld, e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Rilascia

alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. l'autorizzazione all'emissione in proprio di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinato alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1997

p. *Delegazione del direttore generale*
CAROSIO - BIANCHI

97A9559

PROVVEDIMENTO 13 novembre 1997.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cremona all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca popolare di Cremona, con sede legale a Cremona, e capitale sociale di lire 110,3 mld;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di lire 50 mld e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Banca popolare di Cremona all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1997

p. *Delegazione del direttore generale*
CAROSIO - BIANCHI

97A9560

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1987, con cui viene inserita nello statuto la facoltà di economia e commercio;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, con la quale è stata approvata la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Visto il decreto 7 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1993, n. 241, con cui l'art. 1.1 statuto dell'Università degli studi di Ancona viene modificato con la sostituzione di «facoltà di economia e commercio» con «facoltà di economia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato sul supplemento ordinario n. 112 della *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994 che individua i settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 pubblicato sul supplemento ordinario n. 112 della *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994 che integra l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di economia in data 10 maggio 1995 con la quale si propone la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Ancona con l'inserimento del corso di laurea in economia e commercio indirizzo economia e legislazione per l'impresa;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 7 giugno 1995 con la quale si esprime parere favorevole alla modifica statutaria;

Vista la delibera del senato accademico del 13 giugno 1995 e successivamente trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 6 luglio 1995 per la proposta di modifica allo statuto dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la nota del consiglio universitario nazionale, trasmessa per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datata 6 marzo 1996, con la quale si richiede, per la piena valutazione delle richieste di modifica, la disponibilità dell'intero articolato cui sono riferite le richieste di modifica medesime;

Vista l'ulteriore delibera del consiglio di facoltà di economia in data 26 febbraio 1997 relativa alla definizione della modifica di statuto precedentemente deliberata, comprendente la nuova stesura dell'intero articolato, in piena conformità con il decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 (ulteriormente modificato con decreto ministeriale 26 febbraio 1996) ed ai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 sopra riportati che individuano i settori disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto l'art. 17 del T.U.L.I.S. approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Ritenuto necessario modificare lo statuto dell'Università degli studi di Ancona;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 aprile 1997 con la quale si esprime parere favorevole alla modifica di statuto;

Vista la delibera del senato accademico in data 15 aprile 1997 con la quale si propone la sopracitata modifica di statuto;

Visto il parere favorevole alla modifica statutaria espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella nuova stesura dell'intero articolato relativo alla facoltà di economia come appresso:

Art. 2.3.
Facoltà di economia

Art. 2.3.1 *(Norme generali).* — A. Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea:

1) *Economia e commercio.*

Nel corso di laurea di economia e commercio sono attivati i seguenti indirizzi:

economia aziendale;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia industriale;

economia e legislazione per l'impresa.

2) *Economia politica.*

B. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

C. Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

D. Gli insegnamenti attivabili, per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 1, sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 2.3.9, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

E. Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà e secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo comma I.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

F. Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Gli insegnamenti fondamentali in ogni corso di laurea ed indirizzo sono:

economia politica I;
economia politica II;
economia aziendale;
ragioneria generale e applicata;
storia economica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
matematica generale;
matematica finanziaria;
statistica.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalente ad un numero di ventitre annualità, l'esame di lingua straniera, la prova di conoscenze informatiche di base e l'esame di laurea.

G. L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti per ogni corso di laurea ed indirizzo è integrato dai seguenti:

1) *Corso di laurea in economia e commercio:*
sociologia economica;
storia del pensiero economico;
economia applicata;
finanza aziendale.

2) *Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale:*
diritto amministrativo;
economia e gestione delle imprese industriali;
economia applicata;
programmazione e controllo.

3) *Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali:*
demografia;
economia applicata;
diritto degli enti locali;
tecnica industriale e commerciale.

4) *Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle istituzioni e dei mercati finanziari:*
matematica finanziaria (secondo corso);
economia e gestione delle imprese industriali;
diritto amministrativo;
economia applicata.

5) *Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia industriale:*
economia applicata;
tecnica industriale e commerciale;
statistica aziendale;
economia agraria.

6) *Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia e legislazione per l'impresa:*
diritto processuale civile;
diritto industriale;
revisione aziendale;
tecnica professionale.

7) *Corso di laurea in economia politica:*

demografia;

economia e gestione delle imprese industriali;

economia applicata;

matematica finanziaria (secondo corso).

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli relativi alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competenze, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

H. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto del comma F e degli altri vincoli dell'ordinamento.

I. Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare un esame di profitto in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La prova di idoneità può essere sostenuta anche senza la frequenza di corsi eventualmente attivati.

Gli insegnamenti di lingue straniere moderne possono essere articolati su più corsi annuali.

L. La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 2.3.2 *(Corso di laurea in economia e commercio).* — Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, anche dall'art. 2.3.1.

Oltre a quelli determinati ai sensi del comma G) punto 1, dell'art. 2.3.1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

matematica finanziaria (secondo corso);

statistica (secondo corso);

statistica economica.

Sono anche caratterizzanti:

sociologia economica;

storia del pensiero economico;

economia applicata;

finanza aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione dei seguenti indirizzi:

economia aziendale;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia industriale;

economia e legislazione per l'impresa.

I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione, per l'attivazione del nuovo indirizzo, a quanto previsto dal precedente comma G) dell'art. 2.3.1 per tutto ciò che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 2.3.3 *(Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale).* — Il corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 2.3.1 e 2.3.2, ultimo comma.

Oltre a quelli previsti ai sensi del comma G), punto 2, del precedente art. 2.3.1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale, i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Sono anche insegnamenti caratterizzanti:

diritto amministrativo;

economia e gestione delle imprese industriali;

economia applicata;

programmazione e controllo.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 2.3.4 *(Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali).* — Il corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle ammistrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 2.3.1 e 2.3.2, ultimo comma.

Oltre a quelli previsti ai sensi del comma G), punto 3, del precedente articolo 2.3.1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, i seguenti:

Area economica:

cooperazione allo sviluppo;

economia internazionale;

economia pubblica;

istituzioni economiche internazionali;

politica economica;

organizzazione e pianificazione del territorio;

programmazione economica;

storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica:

contabilità di Stato;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

contabilità nazionale;

statistica sociale.

Altre aree:

scienza dell'amministrazione;

sociologia;

storia dell'amministrazione pubblica.

Sono anche insegnamenti caratterizzanti:

demografia;

economia applicata;

diritto degli enti locali;

tecnica industriale e commerciale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 2.3.5 *(Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle istituzioni e dei mercati finanziari).* — Il corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle istituzioni e dei mercati finanziari è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 2.3.1 e 2.3.2, ultimo comma.

Oltre a quelli previsti ai sensi del comma G), punto 4, del precedente art. 2.3.1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, i seguenti:

Area economica:

economia internazionale;

economia monetaria;

economia monetaria internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati;

storia della moneta e della banca.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia del mercato mobiliare;

finanza aziendale;

tecnica di borsa.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto del mercato finanziario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Sono anche insegnamenti caratterizzanti:

matematica finariziaria (secondo corso);

economia e gestione delle imprese industriali;

diritto amministrativo;

economia applicata.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia delle istituzioni e dei mercati finanziari deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 2.3.6 *(Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia industriale).* — Il corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia industriale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 2.3.1 e 2.3.2, ultimo comma.

Oltre a quelli previsti ai sensi del comma G), punto 5, del precedente art. 2.3.1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia industriale, i seguenti:

Area economica:

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia pubblica;

economia regionale;

geografia economica;

storia economica delle innovazioni tecnologiche.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia e gestione delle imprese industriali;

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e delle relazioni industriali;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità;

matematica finanziaria (secondo corso).

Sono anche insegnamenti caratterizzanti:

economia applicata;

tecnica industriale e commerciale;

statistica aziendale;

economia agraria.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia industriale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A04B - Ricerca operativa;

H15X - Estimo;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X - Impianti industriali meccanici;

I27X - Ingegneria economico-gestionale;

K04X - Automatica;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B - Informatica.

Art. 2.3.7 *(Corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia e legislazione per l'impresa).* — Il corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia e legislazione per l'imprea è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 2.3.1 e 2.3.2, ultimo comma.

Oltre a quelli previsti ai sensi del comma G), punto 6, del precedente art. 2.3.1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, indirizzo economia e legislazione per l'impresa, i seguenti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto delle comunità europee;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Sono anche insegnamenti caratterizzanti:

diritto industriale;

diritto processuale civile;

revisione aziendale;

tecnica professionale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia e legislazione per l'impresa deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 2.3.8 *(Corso di laurea in economia politica).* — Il corso di laurea in economia politica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dall'articolo 2.3.1.

Oltre a quelli previsti ai sensi del comma G), punto 7, del precedente art. 2.3.1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea economia politica, i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

organizzazione e pianificazione del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto delle comunità europee;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:
statistica (secondo corso);
statistica economica.

Altre aree:
sociologia.

Sono anche insegnamenti caratterizzanti:
demografia;
economia e gestione delle imprese industriali;
economia applicata;
matematica finanziaria (secondo corso).

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 2.3.9 *(Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statististica attivabili nella facoltà di economia):*

AREA ECONOMICA

P01A - *Economia politica*
analisi economica
dinamica economica
economia politica (settore P01A)
istituzioni di economia
macroeconomia
microeconomia
storia dell'economia politica

P01B - *Politica economica*
analisi economica congiunturale
economia applicata
economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B)
economia del lavoro
economia dell'ambiente (settore P01B)
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
economia delle istituzioni (settore P01B)
economia sanitaria (settore P01B)
politica economica (settore P01B)
politica economica agraria
politica economica europea
programmazione economica
sistemi di contabilità macroeconomica
sistemi economici comparati

P01C - *Scienza delle finanze*
economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C)
economia dei tributi
economia dell'ambiente (settore P01C)
economia della sicurezza sociale
economia della spesa pubblica
economia delle istituzioni (settore P01C)
economica pubblica
economia sanitaria (settore P01C)
finanza degli enti locali
scienza delle finanze
sistemi fiscali comparati

P01D - *Storia del pensiero economico*
storia del pensiero economico
storia dell'analisi economica

P01E - *Econometria*
econometria
econometria applicata
economia matematica
economia politica (settore P01E)
metodi econometrici
tecniche di previsione economica
teoria della programmazione economica

P01F - *Economia monetaria*
economia dei mercati monetari e finanziari
economia monetaria
economia monetaria internazionale
economia politica (settore P01F)
politica economica (settore P01F)
politica monetaria
sistemi finanziari comparati

P01G - *Economia internazionale*
economia dell'integrazione europea
economia internazionale
economia politica (settore P01G)
istituzioni economiche internazionali
politica economica (settore P01G)
politica economica internazionale

P01H - *Economia dello sviluppo*
cooperazione allo sviluppo
economia dei paesi in via di sviluppo
economia della popolazione
economia dello sviluppo
economia politica (settore P01H)
politica dello sviluppo economico
politica economica (settore P01H)
sviluppo delle economie agricole
teoria dello sviluppo economico

P01I - *Economia dei settori produttivi*
economia del settore dei trasporti
economia dell'impresa
economia dell'innovazione
economia delle attività terziarie
economia delle fonti di energia

economia delle forme di mercato
economia industriale
politica economica (settore P01I)

P01J - *Economia regionale*
economia dei trasporti
economia del territorio
economia del turismo
economia delle grandi aree geografiche
economia regionale
economia urbana
pianificazione economica territoriale
politica economica regionale

P03X - *Storia economica*
storia dei trasporti
storia del commercio
storia dell'agricoltura (settore P03A)
storia dell'industria
storia della finanza pubblica
storia della moneta e della banca
storia delle assicurazioni e della previdenza
storia delle relazioni economiche internazionali
storia economica
storia economica dei paesi in via di sviluppo
storia economica del turismo
storia economica dell'Europa
storia economica delle innovazioni tecnologiche
storia economica delle popolazioni
storia marittima

G01X - *Economia ed estimo rurale*
agricoltura e sviluppo economico
economia agraria
economia agro-alimentare
economia dei mercati agricoli e forestali
economia dell'ambiente agro-forestale
economia delle produzioni zootecniche
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale
economia e politica agraria
economia e politica montana e forestale
estimo forestale e ambientale
estimo rurale
marketing dei prodotti agro-alimentari
pianificazione agricola
politica agraria
storia dell'agricoltura

M06B - *Geografia economico-politica*
cartografia tematica (settore M06B)
geografia applicata
geografia del turismo
geografia della comunicazione
geografia della popolazione
geografia dello sviluppo
geografia economica
geografia politica
geografia politica ed economica
geografia politica ed economica di stati e grandi aree
geografia urbana e organizzazione territoriale
organizzazione e pianificazione del territorio
politica dell'ambiente
sistemi informativi geografici

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale*
analisi e contabilità dei costi
economia aziendale
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
economia delle imprese pubbliche
gestione informatica dei dati aziendali
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate
metodologie e determinazioni quantitative di azienda
programmazione e controllo
programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche
ragioneria generale ed applicata
revisione aziendale
storia della ragioneria
strategia e politica aziendale
tecnica professionale

P02B - *Economia e gestione delle imprese*
economia e gestione delle imprese
economia e gestione delle imprese commerciali
economia e gestione delle imprese di servizi
economia e gestione dell'innovazione aziendale
economia e gestione delle imprese di servizi pubblici
economia e gestione delle imprese di trasporto
economia e gestione delle imprese industriali
economia e gestione delle imprese internazionali
economia e gestione delle imprese turistiche
economia e tecnica degli scambi internazionali

economia e tecnica della comunicazione aziendale
economia e tecnica della pubblicità
gestione della produzione e dei materiali marketing
marketing internazionale
strategie di impresa
tecnica industriale e commerciale

P02C - *Finanza aziendale*
analisi finanziaria
finanza aziendale
finanza aziendale internazionale
finanziamenti di aziende

P02D - *Organizzazione aziendale*
organizzazione aziendale
organizzazione dei sistemi informativi aziendali
organizzazione del lavoro
organizzazione della produzione
organizzazione delle aziende commerciali
organizzazione delle aziende di credito
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
organizzazione delle aziende industriali
organizzazione e controllo aziendale
organizzazione e gestione delle risorse umane

P02E - *Economia degli intermediari finanziari*
economia degli intermediari finanziari
economia del mercato mobiliare
economia delle aziende di assicurazione
economia delle aziende di credito
economia e tecnica dei mercati finanziari
economia e tecnica dell'assicurazione
finanziamenti di aziende
gestione finanziaria e valutaria
tecnica bancaria
tecnica dei crediti speciali
tecnica di borsa

C01B — *Merceologia*
analisi merceologica
chimica merceologica
merceologia
merceologia dei prodotti alimentari
merceologia delle risorse naturali
merceologia doganale
tecnologia dei cicli produttivi
tecnologia ed economia delle fonti di energia
teoria e tecnica della qualità delle merci

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato*
diritto civile
diritto di famiglia
diritto sportivo
istituzioni di diritto privato
legislazione del turismo (settore N01X)
nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X)

N02X - *Diritto privato comparato*
diritto anglo-americano
diritto dei paesi africani e asiatici
diritto dei paesi dell'est europeo
diritto dei paesi di lingua francese
diritto dei paesi di lingua tedesca
diritto dei paesi socialisti
diritto dell'america latina
diritto musulmano e dei paesi islamici
diritto privato comparato
diritto privato delle comunità europee
istituzioni di diritto privato italiano e comparato
sistemi giuridici comparati

N03X - *Diritto agrario*
diritto agrario
diritto agrario comparato
diritto agrario comunitario
diritto agrario e legislazione forestale

N04X - *Diritto commerciale*
diritto commerciale
diritto commerciale comunitario
diritto commerciale internazionale
diritto d'autore
diritto della cooperazione
diritto fallimentare (settore N04X)
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X)
diritto industriale

N05X - *Diritto dell'economia*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo
diritto bancario
diritto degli intermediari finanziari
diritto del mercato finanziario
diritto della borsa e dei cambi
diritto delle assicurazioni
diritto ed economia delle fonti di energia
diritto internazionale dell'economia (settore N05X)
diritto privato dell'economia
diritto pubblico dell'economia
diritto valutario
legislazione bancaria

N06X - *Diritto della navigazione*
diritto aeronautico
diritto aerospaziale
diritto dei trasporti
diritto della navigazione
diritto delle assicurazioni marittime
diritto internazionale della navigazione (settore N06X)

N07X - *Diritto del lavoro*
diritto comparato del lavoro
diritto del lavoro
diritto del lavoro e della previdenza sociale
diritto del lavoro e delle relazioni industriali
diritto del lavoro e diritto sindacale
diritto della previdenza sociale
diritto della sicurezza sociale
diritto sindacale
relazioni industriali

N08X - *Diritto costituzionale*
diritto costituzionale
diritto costituzionale regionale
diritto parlamentare
diritto processuale costituzionale
giustizia costituzionale

N09X - *Istituzioni di diritto pubblico*
diritto e legislazione universitaria
diritto pubblico generale
diritto regionale
diritto regionale e degli enti locali
dottrina dello Stato
istituzioni di diritto pubblico
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
legislazione del turismo (settore N09X)
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno
nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X)

N10X - *Diritto amministrativo*
contabilità degli enti pubblici
contabilità di stato diritto amministrativo
diritto degli enti locali
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
diritto dell'ambiente
diritto minerario
diritto processuale amministrativo
diritto scolastico
diritto urbanistico
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche
legislazione dei beni culturali
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
legislazione forestale

N11X - *Diritto pubblico comparato*
diritto amministrativo comparato
diritto comparato dei beni culturali e ambientali
diritto costituzionale comparato
diritto costituzionale italiano e comparato
diritto pubblico anglo-americano
diritto pubblico comparato
diritto pubblico comparato degli Stati africani

N13X - *Diritto tributario*
diritto finanziario
diritto tributario
diritto tributario comparato
sitemi fiscali comparati (settore N13X)

N14X - *Diritto internazionale*
diritto degli scambi internazionali
diritto del commercio internazionale
diritto delle comunicazioni internazionali
diritto delle comunità europee
diritto diplomatico e consolare
diritto internazionale
diritto internazionale del lavoro
diritto internazionale dell'economia (settore N14X)
diritto internazionale della navigazione (settore N14X)
diritto internazionale privato
diritto internazionale privato e processuale
diritto processuale comunitario (settore N14X)
organizzazione internazionale
tutela internazionale dei diritti umani

N15X - *Diritto processuale civile*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale
diritto dell'esecuzione civile
diritto fallimentare (settore N15X)
diritto processuale civile
diritto processuale civile comparato
diritto processuale comunitario (settore N15X)

N17X - *Diritto penale*
diritto penale amministrativo
diritto penale commerciale
diritto penale comparato
diritto penale dell'ambiente
diritto penale del lavoro
diritto penale dell'economia

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica*
analisi dei dati
analisi delle serie storiche
analisi statistica multivariata
analisi statistica spaziale

didattica della statistica
piano degli esperimenti (settore S01A)
rilevazioni statistiche
statistica (settore S01A)
statistica computazionale
statistica matematica (settore S01A)
storia della statistica
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
teoria dei campioni
teoria dell'inferenza statistica
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie
teoria statistica delle decisioni

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale*
antropometria (settore S01B)
biometria
metodi statistici di controllo della qualità
metodi statistici di misura
metodologia statistica in agricoltura
modelli stocastici e analisi dei dati
piano degli esperimenti (settore S01B)
statistica (settore S01B)
statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B)
statistica applicata alle scienze fisiche
statistica e calcolo delle probabilità
statistica e informatica applicata alla produzione animale
statistica medica (settore S01B)
statistica per l'ambiente
statistica per la ricerca sperimentale
teoria e metodi statistici dell'affidabilità

S02X - *Statistica economica*
analisi di mercato
analisi statistico-economica territoriale
classificazione e analisi dei dati economici
contabilità nazionale
controllo statistico della qualità
gestione di basi di dati economici
metodi statistici di valutazione di politiche
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X)
modelli statistici di comportamento economico
rilevazione e controllo di dati economici
serie storiche economiche
statistica aziendale
statistica dei mercati monetari e finanziari
statistica economica
statistica industriale

S03A - *Demografia*
analisi demografica
biodemografia
demografia
demografia della famiglia
demografia economica
demografia regionale
demografia sociale
demografia storica
modelli demografici
politiche della popolazione
rilevazioni e qualità dei dati demografici
teorie della popolazione

S03B - *Statistica sociale*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S03B)
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari
statistica del turismo
statistica giudiziaria
statistica per la ricerca sociale
statistica psicometrica
statistica sanitaria (settore S03B)
statistica sociale

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie
matematica generale
matematica per l'economia
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie
matematica per le scienze sociali
metodi e modelli per le scelte economiche
metodi matematici per la gestione delle aziende
teoria dei giochi (settore S04A)
teoria delle decisioni (settore S04A)

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali*
economia e finanza delle assicurazioni
matematica attuariale
matematica finanziaria
matematica per le decisioni della finanza aziendale
modelli matematici per i mercati finanziari
statistica assicurativa
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
teoria del rischio
teoria matematica del portafoglio finanziario

A01B - *Algebra*
algebra lineare

A01C - *Geometria*
geometria

A02A - *Analisi matematica*
analisi matematica

A02B - *Probabilità e statistica matematica*
calcolo delle probabilità
processi stocastici
statistica matematica (settore A02B)
teoria dei giochi (settore A02B)
teoria delle decisioni (settore A02B)

A04A - *Analisi numerica*
analisi numerica
calcolo numerico
matematica computazionale
metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B - *Ricerca operativa*
metodi e modelli per la pianificazione economica
metodi e modelli per la pianificazione territoriale
modelli di sistemi di produzione
modelli di sistemi di servizio
ottimizzazione
programmazione matematica
ricerca operativa
tecniche di simulazione
teoria dei giochi (settore A04B)

K04X - *Automatica*
analisi dei sistemi
modellistica e controllo dei sistemi ambientali
modellistica e gestione delle risorse naturali
modellistica e simulazione

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni*
informatica grafica
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
intelligenza artificiale (settore K05A)
sistemi informativi
sistemi operativi (settore K05A)

K05B - *Informatica*
informatica generale
intelligenza artificiale (settore K05B)
programmazione
sistemi operativi (settore K05B)

K05C - *Cibernetica*
cibernetica
elaborazioni di immagini

Ancona, 22 ottobre 1997

Il rettore: BOSSI

97A9443

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Istituzione della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante, tra l'altro, norme sulle scuole di specializzazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16 recante norme sull'autonomia delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 4, 9 e 16 recanti norme sull'istituzione, ordinamento didattico e attivazione dei corsi di diploma di specializzazione;

Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1996, recante modificazioni ed integrazioni all'ordinamento didattico universitario, di cui alla tabella I allegata al regio decreto n. 1652/1938 citato, con l'inserimento, dopo la Tabella XLV/3, della Tabella XLV/4 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994/1996, ed in particolare l'art. 13;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università concernenti l'istituzione della scuola di specializzazione in «farmacia ospedaliera» presso la facoltà di farmacia.

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 2 ottobre 1997;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1997 recante l'autorizzazione ad istituire, fra le altre, la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso la facoltà di farmacia di questa Università;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare la modifica proposta nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è modificato come appresso indicato:

Articolo unico

Dopo gli articoli relativi all'ordinamento didattico dei corsi di laurea in «farmacia» ed in «chimica e tecnologia farmaceutiche», sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «farmacia ospedaliera» presso la facoltà di farmacia.

Art. 1.

È istituita presso l'Università di Reggio Calabria la scuola di specializzazione in «farmacia ospedaliera».

La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori:

a) farmacia delle istituzioni ospedaliere;

b) farmacia delle istituzioni operanti nel territorio. La scuola ha durata triennale.

Art. 2.

La scuola afferisce alla facoltà di farmacia, che è anche sede della scuola.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di farmacia dell'Università di Reggio Calabria.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato dal senato accademico, su proposta del consiglio di scuola, in base alle risorse umane e finanziarie, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 4.

Alla scuola sono ammessi i laureati in:

chimica e tecnologia farmaceutiche;

farmacia.

Per l'iscrizione è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Sono, altresì, ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiana e straniera, accettato dalle competenti autorità italiane; dal consiglio della scuola e dal senato accademico e che sia equipollente anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta scuola.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione e del relativo piano di studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 6.

Nel determinare il piano di studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nell'art. 7.

Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 7.

Le aree didattiche che caratterizzano il corso e alle quali dovranno essere dedicate almeno duemilaquattrocento ore di didattica sono le seguenti:

Area 1 - *Biologica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.

Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia; F04A Patologia generale; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F22A Igiene generale ed applicata.

Area 2 - *Chimico-analitica farmaceutica.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimico-farmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti struttura-attività ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici.

Settori scientifico-disciplinari: A02B Probabilità e statistica matematica; C07X Chimica farmaceutica; C09X Chimica bromatologica; S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Area 3 - *Tecnologico-applicativa.*

Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galemica ed alla impiantistica relativa; deve altresì approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche più avanzate per il rilascio mirato dei farmaci e il direzionamento verso organi bersaglio.

Settori scientifico-disciplinari:

C08X farmaceutico tecnologico applicativo.

Art. 8.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 9.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

È consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 30 ottobre 1997

Il rettore: PIETROPAOLO

97A9445

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in economia aziendale e del corso di diploma universitario in economia e gestione delle imprese.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in economia aziendale e del corso di diploma universitario in economia e gestione delle imprese;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli emanato con il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di economia dell'11 giugno 1997, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 10 luglio 1997;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 relative a «art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127» autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Vista la successiva nota ministeriale prot. n. 2197 del 10 ottobre 1997;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di economia della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 2 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1994 contenente il corso di laurea in economia aziendale e il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese viene integrato e rettificato come segue:

Gli ordinamenti suddetti saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE

Art. 6, terzo comma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 20 secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico scientifiche della facoltà.

Art. 7, comma 4.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche; nonché (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 9, ultimo comma.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 11, comma 2.

Corso di laurea in economia aziendale

Area aziendale:

Analisi e contabilità dei costi;

Economia degli intermediari finanziari;

Economia e gestione delle imprese;

Finanza aziendale;

Marketing;

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

Organizzazione aziendale;

Organizzazione del lavoro;

Revisione aziendale;

Strategia e politica aziendale;

Tecnologia dei cicli produttivi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 14, comma 3.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 20 secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Art. 15, comma 4.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 17, comma 4.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 20.

L'elenco degli insegnamenti delle aree economica, aziendale, giuridica, matematico statistica, attivabili nella facoltà di economia, viene soppresso e sostituito come segue:

Elenco delle discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica:

Area economica:

Tutte le discipline dei settori scientifico disciplinari:

P01A Economia politica;
P01B Politica economica;
P01C Scienza delle finanze;
P01D Storia del pensiero economico;
P01E Econometria;
P01 F Economia monetaria,
P01G Economia internazionale;
P01H Economia dello sviluppo;
P01I Economia dei settori produttivi;
P01J Economia regionale;
P03X Storia economica;
G01X Economia ed estimo rurale;
M06B Geografia economico-politica.

Area aziendale:

Tutte le discipline dei settori scientifico disciplinari:

P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02C Finanza aziendale;
P02D Organizzazione aziendale;
P02E Economia degli intermediari finanziari;
C01B Merceologia.

Area giuridica:

Tutte le discipline dei settori scientifico disciplinari:

N01X Diritto privato;
N02X Diritto privato comparato;
N03X Diritto agrario;
N04X Diritto commerciale;
N05X Diritto dell'economia;
N06X Diritto della navigazione;
N07X Diritto del lavoro;
N08X Diritto costituzionale;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
N10X Diritto amministrativo;
N11X Diritto pubblico comparato;
N13X Diritto tributario;
N14X Diritto internazionale.

Le discipline elencate dei settori scientifico-disciplinari:

N15X Diritto processuale civile.
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale.
Diritto dell'esecuzione civile.
Diritto fallimentare (settore N15X).
Diritto processuale civile.
Diritto processuale civile comparato.
Diritto processuale comunitario (settore N15X);

N17X Diritto penale.
Diritto penale amministrativo.
Diritto penale commerciale.
Diritto penale comparato.
Diritto penale dell'ambiente.
Diritto penale del lavoro.
Diritto penale dell'economia

Area matematico-statistica:

Tutte le discipline dei settori scientifico disciplinari:

S01A Statistica;
S01B Statistica per la ricerca sperimentale;
S02X Statistica economica;
S03A Demografia;
S03B Statistica sociale;
S04A Matematica per le applicazioni economiche;
S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali.

Le discipline elencate dei settori scientifico--disciplinari:

A01B Algebra.
Algebra lineare;

A01C Geometria.
Geometria;

A02A Analisi matematica.
Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica.
Calcolo delle probabilità.
Processi stocastici.
Statistica matematica (settore A02B).
Teoria dei giochi (settore A02B).
Teoria delle decisioni (settore A02B);

A04A Analisi numerica.
Analisi numerica.
Calcolo numerico.
Matematica computazionale.
Metodi numerici per l'ottimizzazione;

A04B Ricerca operativa.
Metodi e modelli per la pianificazione economica.
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale.
Modelli di sistemi di produzione.
Modelli di sistemi di servizio.
Ottimizzazione.
Programmazione matematica.
Ricerca operativa.
Tecniche di simulazione.
Teoria dei giochi (settore A04B);

K04X Automatica.
Analisi dei sistemi.
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali.
Modellistica e gestione delle risorse naturali.
Modellistica e simulazione;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Informatica grafica.
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti.
Intelligenza artificiale (settore K05A).
Sistemi informativi.
Sistemi operativi (settore K05A);

K05B Informatica.
Informatica generale.
Intelligenza artificiale (settore K05B).
Programmazione.
Sistemi operativi (settore K05B);

K05C Cibernetica.
Cibernetica.
Elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 1997

Il rettore: MANCINO

97A9431

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di diploma universitario in disegno industriale.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1994 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in disegno industriale (tabella XXX-*bis)*;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Napoli emanato con il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 in particolare l'art. 11 comma 4 relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di architettura del 18 luglio 1997, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 25 luglio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996;

Vista la delibera del comitato regionale di coordinamento universitario del 9 settembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto e prot. n. 2307 del 19 settebre 1997 relative a «Art. 17 commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127» Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Viste le ulteriori deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo in data 12 e 16 settembre 1997;

Vista la successiva nota ministeriale prot. 2261 del 21 ottobre 1997;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di architettura della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 27 settembre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 1996 viene integrato con l'inserimento del diploma universitario in disegno industriale.

Gli ordinamenti suddetti saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione.

L'art. 1 del citato decreto rettorale 27 settembre 1996 viene soppresso e sostituito come segue:

Art. 1. — Alla facoltà di architettura della Seconda Università degli studi di Napoli afferiscono:

a) la laurea in architettura;

b) il diploma universitario in disegno industriale.

CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA

Il corso di laurea in architettura rilascia il titolo di:

dottore in architettura. Tale corso di laurea, strutturato in base alla direttiva CEE 85/384 consente l'accesso all'esercizio della professione di architetto.

Dopo l'art. 2, comma 10 del citato decreto rettorale 27 settembre 1996 con il conseguente scorrimento degli articoli successivi vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al diploma universitario in disegno industriale.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN DISEGNO INDUSTRIALE

Art. 3. — Il corso di diploma in disegno industriale ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del disegno industriale.

Il corso di diploma in disegno industriale fornirà competenze dirette a svolgere le seguenti attività professionali:

gestione e direzione tecnica di aziende produttrici nel campo dell'industrial design;

gestione e direzione della distribuzione e del marketing dei prodotti;

assistenza per gli aspetti produttivi, nella predisposizione dei progetti esecutivi e nella costruzione di prototipi;

predisposizioni di analisi e verifiche dei requisiti ergonomici del prodotto di serie;

prove e controlli delle prestazioni tecniche di materiali e dei componenti impiegate nel prodotto di serie.

Il corso degli studi ha durata triennale.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in disegno industriale.

Art. 4 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 5 *(Affinità tra corsi di laurea e diplomi universitari).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in disegno industriale è dichiarato affine al corso di laurea in architettura ed al corso di laurea in disegno industriale.

Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo sulla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli studi sostenuti avrà luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai *curricula* dei corsi di laurea;

gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a diciotto annualità;

la facoltà indicherà sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i *curricula,* che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea;

gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea;

il consiglio di facoltà indicherà l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; l'anno di corso sarà di regola il terzo;

nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 6 *(Articolazione del corso degli studi).* — L'attività didattica è di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti da più docenti.

Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto corrispondono ad una annualità.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 2.100 ore suddivise in:

non meno di 1.600 ore (32 moduli e 16 annualità) per attività didattica;

non meno di 250 ore per attività di laboratorio e per esercitazioni;

non meno di 250 ore per attività di tirocinio.

Gli esiti dell'attività svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 16.

L'attività di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati.

Nel definire le modalità di accertamento sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, colloqui o altro.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneità, la conoscenza pratica e la comprensione di

almeno una lingua straniera e conoscenze informatiche di base. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Parte dell'attività didattica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore del disegno industriale, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali.

L'attività di tirocinio dovrà essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe d'insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Art. 7 *(Ordinamento didattico).* — L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali è definito il numero minimo di ore di attività didattica.

L'attività didattica è articolata in:

didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti gli indirizzi, formata da non meno di 1.200 ore (12 annualità/24 moduli) attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali la facoltà definirà gli specifici insegnamenti da attivare;

didattica per la formazione professionale, formata da non meno di 200 ore (2 annualità/4 moduli), attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali la facoltà definirà gli specifici insegnamenti da attivare; formata inoltre da 200 ore (2 annualità/4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalla facoltà per soddisfare le esigenze formative su specifici approfondimenti professionali;

la facoltà per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano di studi potrà discostarsi da quanto indicato nella tabella *A* al massimo per quattro moduli didattici.

Tabella A

FORMAZIONE DI BASE

1.200 ore/24 moduli didattici

Area della cultura del progetto:

100 ore/2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H09A / H10A;
insegnamenti consigliati:

cultura tecnologica della progettazione;
teorie e tecniche della progettazione architettonica;
teorie della ricerca architettonica contemporanea.

Area dell'architettura degli interni:

100 ore/2 moduli;

settore scientifico-disciplinare: H10C;
insegnamento consigliato:

architettura degli interni.

Area della storia dell'arte e della critica artistica:

200 ore/4 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H09C/L25C/HI2X;
insegnamenti consigliati:

teorie e storia del disegno industriale;
storia dell'architettura contemporanea;
storia delle arti decorative e industriali;
storia dell'arte contemporanea.

Area del disegno industriale:

200 ore/4 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H09A/H09C;
insegnamento consigliato:

disegno industriale.

Area della tecnologia dei materiali e controllo dei prodotti:

100 ore/2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H09A/H09C/I10X;
insegnamenti consigliati:

materiali e progettazione di sistemi costruttivi;
materiali e componenti per il disegno industriale;
ergonomia applicata al disegno industriale;
tecnologie generali dei materiali.

Area della rappresentazione e della comunicazione visiva:

200 ore/4 moduli;

settore scientifico-disciplinare: H11X;
insegnamenti consigliati:

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;
disegno automatico;
percezione e comunicazione visiva.

Area della scienza dei materiali:

100 ore/2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: I13X/I14A/114B;
insegnamenti consigliati:

tecnologia dei materiali metallici;
scienza e tecnologia dei materiali;
materie plastiche.

Area delle scienze matematiche e scienze dell'informazione:

100 ore/2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: A02A/A02B/K05A;
insegnamenti consigliati:

istituzioni di matematiche;
fondamenti di informatica.

Area socioeconomica:

100 ore/2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: P01A/Q05B;
insegnamenti consigliati:

istituzioni di economia;
sociologia della comunicazione;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

200 ore/4 moduli didattici

Area della tecnologia dei materiali e controllo dei prodotti:

50 ore/1 modulo;

settori scientifico-disciplinari: H09A/H09B/H09C; insegnamenti consigliati:

materiali e componenti per la produzione di serie; ergonomia applicata al disegno industriale; materiali e progettazione di sistemi costruttivi.

Area della produzione e pianificazione del prodotto di serie:

50 ore/1 modulo;

settori scientifico-disciplinari: H09B/H09C/I10X/I27X;

insegnamenti consigliati:

processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;

programmazione e organizzazione della produzione;

programmazione e controllo della produzione;

marketing industriale;

gestione dell'innovazione e dei progetti.

Area del disegno industriale:

100 ore /2 moduli;

settori scientifico-disciplinari: H09A / H09C; insegnamento consigliato:

disegno industriale.

Art. 8 *(Esame di diploma).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente dovrà aver superato l'accertamento, con esito positivo, dell'attività didattica, dovrà inoltre avere la certificazione dell'attività di laboratorio e di tirocinio.

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Per l'esame di diploma lo studente dovrà presentare un elaborato riguardante un tipico problema professionale.

Art. 9 *(Regolamento del corso di diploma).* — Il consiglio della competente struttura didattica determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 7.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali d'insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

le modalità di attuazione ed organizzazione delle attività di laboratorio e di tirocinio;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la compilazione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 1997

Il rettore: MANCINO

97A9432

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1997.

Riordinamento dei corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingeneria (tabella XXIX);

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli emanato con il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria del 2 luglio 1997, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 25 luglio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 relative ad «Art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127» autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Viste le ulteriori deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo in data 12 e 16 settembre 1997;

Viste le delibere del comitato regionale di coordinamento universitario del 9 settembre 1996 e 9 ottobre 1997;

Vista la successiva nota ministeriale prot. n. 2198 del 21 ottobre 1997;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in ingegneria della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 30 ottobre 1996, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembe 1996 sono integrati con l'inserimento dei corsi di laurea in: ingegneria meccanica e ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Gli ordinamenti saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione.

L'art. 1 del citato decreto rettorale 30 ottobre 1996, viene soppresso e sostituito come segue:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 1 *(Corsi di laurea)*. — La facoltà di ingegneria della Seconda Università degli studi di Napoli conferisce le seguenti lauree:

1) nel settore civile: laurea in ingegneria civile e ingegneria per l'ambiente e il territorio;

2) nel settore dell'informazione: laurea in ingegneria elettronica:

3) nel settore industriale: laurea in ingegneria aerospaziale e in ingegneria meccanica.

Il corso di laurea in ingegneria aerospaziale è articolato nei seguenti indirizzi:

aeronautica;
spaziale.

All'art. 26 con il conseguente spostamento degli articoli successivi vengono inserite le tabelle relative ai corsi di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio e ingegneria meccanica:

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Tabella B - Annualità comuni:

A02A - Analisi matematica, almeno due annualità;

A01C - Geometria, almeno una annualità;

A03X - Fisica matematica, almeno una annualità;

B01A - Fisica generale, almeno due annualità;

C06X - Chimica, almeno una annualità;

K05A - Sintesi di elaborazione delle informazioni, almeno una annualità;

H15X - Estimo, almeno una annualità.

Tabella E.3 - Annualità caratterizzanti il corso di laurea:

D02B - Geologia applicata, almeno una annualità;

H06X - Idraulica, almeno una annualità;

H01A - Idraulica, almeno una annualità;

H07A - Scienza delle costruzioni, almeno una annualità;

H01B - Costruzioni idrauliche, almeno una annualità;

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale, almeno una annualità;

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali, almeno una annualità;

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica, almeno una annualità;

H11X - Disegno, almeno una annualità;

I05B - Fisica tecnica ambientale, almeno una annualità;

H05X - Topografia e cartografia, almeno una annualità.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

Tabella B - Annualità comuni:

A02A - Analisi matematica, almeno due annualità;

A01C - Fisica matematica, almeno una annualità;

A03X - Fisica matematica, almeno una annualità;

B01A - Fisica generale, almeno due annualità;

C06X - Chimica, almeno una annualità;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni, almeno una annualità;

I27X - Ingegneria economico-gestionale, almeno una annualità.

Tabella C - Annualità comuni al settore industriale:

H07A - Scienza delle costruzioni, almeno una annualità;

I05A - Fisica tecnica industriale, almeno una annualità;

I07X - Meccanica applicata alle macchine, almeno una annualità;

I04B - Macchine a fluido, almeno una annualità;

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali, almeno una annualità;

I17X - Elettrotecnica, almeno una annualità.

Tabella D - Annualità caratterizzanti il corso di laurea:

I03X - Fluidodinamica, almeno una annualità;

I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine, almeno una annualità;

I09X - Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, almeno una annualità;

I10X - Tecniche e sistemi di lavorazione, almeno una annualità;

I11X - Impianti industriali meccanizzati, almeno una annualità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 1997

Il rettore: MANCINO

97A9433

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto rettorale 7 settembre 1987 con il quale è stata riordinata la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 con il quale sono stati modificati gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto rettorale 22 ottobre 1996, n. 227 con il quale veniva modificato l'ultimo comma dell'art. 98 relativo alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

Gli articoli che vanno dal n. 97 al n. 104 del titolo X relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata». La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori della anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia iperbarica. La scuola è articolata negli indirizzi di:

a) anestesiologia e rianimazione;

b) terapia intensiva;

c) terapia antalgica;

d) terapia iperbarica.

La formazione garantisce, oltre ad una deguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 4. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma «Tor Vergata» e quelle delle seguenti aziende ospedaliere: ASL di Latina, ASL RM/C, ASL RM/H di Albano, Azienda servizio ospedaliero S. Filippo Neri, Ospedale G.B. Grassi di Ostia, CRI, rispondenti tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 e all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo perso-

nale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è l'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università di Roma «Tor Vergata».

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato dallo statuto della scuola in quindici, per ogni singolo anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Art. 7. — Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 8. — Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione che consente il controllo dell'attività svolta dallo specializzando e l'acquisizione delle necessarie esperienze delle procedure teorico-cliniche.

Art. 9. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionalizzante:

A) Preparazione preoperatoria e trattamento medico

B) Anestesia generale

C) Anestesia loco-regionale

D) Anestesia e terapia intensiva nelle specialità

E) Assistenza perioperatoria

F) Rianimazione e intervento di emergenza

G) Rianimazione e terapia intensiva

H) Terapia antalgica

I) Terapia iperbarica

L) Monitoraggio e misurazioni

M) Organizzazione

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

Area *A* - Preparazione preoperatoria e trattamento medico.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.

Area *B* - Anestesia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia.

Area *C* - Anestesia loco-regionale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

Area *D* - Anestesia e terapia intensiva nelle specialità.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillofacciale, dei trapianti, urologia, otorinolaringoiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia, ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica; F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area *E* - Assistenza perioperatoria.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero del postoperatorio, il trattamento clinico del dolore postoperatorio.

Settore: F21X Anestesiologia.

Area *F* - Rianimazione ed intervento di emergenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione nonché essere in grado di affrontare le princiali situazioni di emergenza sanitaria intra- ed extra-ospedaliere.

Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.

Area *G* - Rianimazione e terapia intensiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

Area *H* - Terapia antalgica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F11B Neurologia, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

Area *I* - Terapia iperbarica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.

Area *L* - Monitoraggio e misurazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B Informatica.

Area *M* - Organizzazione.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiotogia, F22B Medicina legale.

Art. 10. — Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o le strutture ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

1° *Anno*

Area *A* - Preparazione preoperatoria e del trattamento medico (ore 40)

E07X Farmacologia, ore 10

F08A Chirurgia generale, ore 5

F21X Anestesiologia, ore 20

M11E Psicologia, ore 5

Area *B* - Anestesia generale (ore 60)

B01B Fisica, ore 10

E07X Farmacologia, ore 10

F04B Patologia clinica, ore 5

F21X Anestesiologia, ore 35

Area *C* - Anestesia loco-regionale (ore 15)

E06A Fisiologia umana, ore 5

E09A Anatomia umana, ore 10

Area *E* - Assistenza perioperatoria (ore 20)

F21X Anestesiologia, ore 20

Area *F* - Rianimazione ed intervento di emergenza (ore 60)

F21X Anestesiologia, ore 25

F07A Medicina interna, ore 10

F08A Chirurgia generale, ore 5

F09A Anatomia umana, ore 5

E06A Fisiologia umana, ore 10

E07X Farmacologia, ore 5

Area *M* - Organizzazione (ore 5)

F02X Storia della medicina, ore 5

2° Anno

Area *B* - Anestesia generale (ore 60)

E07X Farmacologia, ore 10

F21X Anestesiologia, ore 50

Area *C* - Anestesia loco-regionale (ore 30)

E07X Farmacologia, ore 10

F21X Anestesiologia, ore 20

Area *G* - Rianimazione e terapia intensiva (ore 60)

F07AMedicina interna, ore 10

F08A Chirurgia generale, ore 10

F21X Anestesiologia, ore 40

Area *L* - Monitoraggio e misurazioni (ore 40)

E10X Biofisica, ore 5

F01X Statistica medica, ore 10

F04B Patologia clinica, ore 5

F21X Anestesiologia, ore 10

K05B Informatica, ore 10

Area *M* - Organizzazione (ore 10)

F22B Medicina legale, ore 10

3° anno

Area *D* - Anestesia e terapia intensiva nelle specialità (ore 130)

F21X Anestesiologia, ore 60

F08A Chirurgia generale, ore 10

F08B Chirurgia plastica, ore 5

F08E Chirurgia vascolare, ore 5

F09X Chirurgia cardiaca, ore 10

F10X Urologia, ore 5

F12B Neurochirurgia, ore 10

F13B Malattie odontostomatologiche, ore 5

F13C Chirurgia Maxillo-facciale, ore 5

F14X Malattie apparato visivo, ore 5

F15A Otorinolaringoiatria, ore 5

F20X Ginecologia ed ostetricia, ore 5

Area *G* - Rianimazione e terapia intensiva (ore 20)

F21X Anestesiologia, ore 20

Area *D* - Anestesia e terapia intensiva nelle specialità (ore 130)

F21X Anestesiologia, ore 60

Area *H* - Terapia antalgica (ore 40)

E07X Farmacologia, ore 10

F11B Neurologia, ore 10

F21X Anestesiologia, ore 15

M11E Psicologia clinica, ore 5

Area *I* - Terapia iperbarica (ore 10)

F21X Anestesiologia, ore 10

4° Anno - Indirizzo anestesiologia e rianimazione

Area *F* - Rianimazione ed intervento di emergenza (ore 50)

F21X Anestesiologia, ore 50

Area *D* - Anestesia e terapia intensiva nelle specialità (ore 50)

F21X Anestesiologia, ore 50

Area *L* - Monitoraggio e misurazioni (ore 50)

F01X Statistica medica, ore 10

F04B Patologia clinica, ore 5

F21X Anestesiologia, ore 25

K05B Informatica, ore 10

Area *M* - Organizzazione (ore 50)

F21X Anestesiologia, ore 40

F22B Medicina legale, ore 10

4° Anno - Indirizzo terapia intensiva

Area *F* - Rianimazione ed intervento di emergenza (ore 80)

E07X Farmacologia, ore 20

E06A Fisiologia umana, ore 20

F21X Anestesiologia, ore 40

Area *G* - Rianimazione e terapia intensiva (ore 70)

F07A Medicina interna, ore 30

F21X Anestesiologia, ore 40

Area *L* - Monitoraggio e misurazioni (ore 30)

E10X Biofisica, ore 5

F01X Statistica medica, ore 10

K05B Informatica, ore 15

Area *M* - Organizzazione (ore 20)

F22B Medicina legale, ore 10

F21X Anestesiologia, ore 10

4° Anno - Indirizzo terapia antalgica

Area *H* - Terapia antalgica (ore 170)

E07X Farmacologia, ore 20

F11B Neurologia, ore 20

F21X Anestesiologia, ore 110

M11E Psicologia clinica, ore 20

Area *L* - Monitoraggio e misurazioni (ore 20)

F01X Statistica medica, ore 10

K05B Informatica, ore 10

Area *M* - Organizzazione (ore 10)

F22B Medicina legale, ore 10

4° Anno - Indirizzo terapia iperbarica

Area *I* - Terapia iperbarica (ore 150)

E10X Biofisica, ore 20

F21X Anestesiologia, ore 130

Area *L* - Monitoraggio e misurazioni (ore 30)

E10X Biofisica, ore 10

F01X Statistica medica, ore 10

K05B Informatica, ore 10

Area *M* - Organizzazione (ore 20)

F22B Medicina legale, ore 10

F21X Anestesiologia, ore 10

Art. 11. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori presso le seguenti aziende ospedaliere convenzionate, che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

servizio di anestesia e rianimazione ASL - Latina

servizio di anestesia e rianimazione ASL RM/C

servizio di anestesia e rianimazione ASL RM/H - Albano

servizio di anestesia e rianimazione Azienda servizio ospedaliero S. Filippo Neri

servizio di anestesia e rianimazione Ospedale G.B. Grassi di Ostia

infrastruttura di emergenza e spazi didattici della CRI

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale, più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nell'art. 9.

Art. 12. — Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in anestesia e rianimazione secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 9, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio pratico ambulatoriali, di reparto e sala operatoria;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 13. — Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza in Italia ed all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con la finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione della frequenza, il consiglio della scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 14. — Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 15. — Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali ed il tirocinio e deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di avere personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1) *Area della preparazione preparatoria e del trattamento medico:*

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1.000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le conseguenze nel periodo pre- e post-operatorio.

2) *Area dell'anestesia generale:*

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3) *Area dell'anestesia loco-regionale:*

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'analgesia del parto.

4) *Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva post-operatoria:*

aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver seguito nel decorso post-operatorio almeno 1.000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato durante un tirocinio in sala operatoria di cardiochirurgia l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extra-corporea.

5) *Area dell'assistenza perioperatoria:*

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite post-operatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6) *Area della rianimazione e dei trattamenti di emergenza:*

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra- ed interospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extra-ospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extra-ospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver partecipato al trasferimento inter- ed intraospedaliero di pazienti critici.

7) *Area della rianimazione e della terapia intensiva:*

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione di livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibioticoterapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8) *Area della terapia antalgica:*

aver trattato 1.500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore post-operatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica di numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguto l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9) *Area della terapia iperbarica:*

aver preso parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento di iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10) *Area del monitoraggio e delle misurazioni:*

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11) *Area dell'organizzazione:*

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo-beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti alla attività professionale.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 16.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A9437

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in biochimica clinica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 con il quale sono state aggiunte alla tab. XLV/2 del decreto ministeriale 11 maggio 1995 altre scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole all'istituzione della scuola di specializzazione in biochimica clinica, espresso dal comitato regionale di coordinamento della regione Lazio in data 6 ottobre 1997;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 ottobre 1997 non si è potuto esprimere in merito all'istituzione della scuola di specializzazione sopracitata ritenendo che mancasse il parere del comitato regionale di cooordinamento, in realtà già espresso positivamente in data 6 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

È istituita ed attivata, a partire dall'anno accademico 1997/1998, la seguente scuola di specializzazione del settore medico che va ad aggiungersi all'elenco delle scuole di specializzazione di cui al titolo X dello statuto: biochimica clinica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA CLINICA

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica clinica presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata». La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola di specializzazione in biochimica clinica dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi chimiche-tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica.

È articolata in due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria).

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola è rispettivamente di numero otto per anno di corso per l'indirizzo diagnostico e di numero dieci per anno di corso per l'indirizzo analitico-tecnologico tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Art. 7. — Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 5.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al precedente articolo e gli obiettivi previsti nel successivo articolo e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione, determina nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione dei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Art. 8. — Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nella specifica tabella *A* contenuta nel decreto ministeriale, art. 43 «Biochimica clinica».

L'organizzazione del processo di apprendimento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nella specifica tabella *B* contenuta nel su citato decreto ministeriale.

Le suddette tabelle *A* e *B* unite in allegato, sono parte integrante del presente statuto.

Art. 9. — Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti articoli 7 e 8 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 10. — All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle relative specifiche al tirocinio.

Art. 11. — Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Art. 12. — Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 13. — Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 14. — Fanno parte del consiglio della scuola tutti i docenti afferenti alla scuola medesima. Per altre rappresentanze valgono le norme di legge in vigore.

Art. 15. — Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando è tenuto al superamento di un esame finale. Esso consta della presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzato sotto la guida di un docente della scuola.

Art. 16. — La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Art. 17. — Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici o tecnici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato alla tabella *B*.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari*

a) Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare.

b) Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

c) Area biochimica analitico-strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica.

d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

e) Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale: deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale.

f) Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale.

g) Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B biochimica clinica.

h) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.

i) Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.

l) Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica.

m) Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinari integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere:

partecipato all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicata alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gas--massa, NMR).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto avrà piena attuazione dopo la ratifica del Consiglio universitario nazionale nella prossima seduta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

97A9438

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposi-

zioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;

Visto il decreto rettorale 21 ottobre 1992 con il quale è stato istituito il diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura presso l'Università degli studi di Milano;

Visto il decreto rettorale 23 ottobre 1996, con il quale è stato tra l'altro istituito, nell'ambito del sopracitato diploma, l'orientamento «valorizzazione del territorio montano»;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto l'inserimento di un nuovo settore scientifico-disciplinare nell'area 14 del diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura - orientamento valorizzazione del territorio montano;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato:

Nell'art. 264, relativo all'articolazione per aree disciplinari del diploma in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, nella parte 3C concernente la formazione professionale specifica dell'orientamento valorizzazione del territorio montano, e precisamente nell'area 14 «produzioni vegetali e animali in ambiente montano», è inserito il settore scientifico-disciplinare G03A assestamento forestale e selvicoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 novembre 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

97A9439

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 7 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953,n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata definita la tabella XLV/2, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 di integrazione alla tabella XLV/2;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del giorno 21 maggio 1997, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espressi nella seduta del giorno 11 settembre 1997;

Considerato che a seguito della riorganizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli istituti clinici sono divenuti sezioni di dipartimento;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

1. La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medico-chirurgica ed ha sede presso la sezione di anestesiologia e rianimazione del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia iperbarica.

3. Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la Scuola si articola nei seguenti indirizzi di:

a) anestesiolosia e rianimazione;

b) terapia intensiva;

c) terapia antalgica;

d) terapia iperbarica.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione al terzo anno, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione con menzione dell'indirizzo frequentato.

5. Il corso ha la durata di quattro anni.

6. Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di anestesiologia e rianimazione del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella *A* in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modifiche e integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme comuni relative alle scuole di specializzazione stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

7. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola accetta il numero massimo di iscritti come riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1988, n. 236).

TABELLA *A* - *Aree addestramento professionalizzante e relativi settori scientiflco-disciplinari.*

A. Area di preparazione preoperatoria e del trattamento medico.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X Farmacologia, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia.

B. Area anestesia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di urgenza.

Settori: B01B Fisica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F21X Anestesiologia.

C. Area Anestesia loco-regionale.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

D. Area anestesia e terapia intensiva nelle specialità.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizione di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetricia, chirurgia addominale, maxillofacciale, dei trapianti, urologia, ginecologia, otorinolaringoiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia; F08A Chirurgia generale; F08B Chirurgia plastica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatrica, F20X Ginecologia ed ostetricia.

E. Area assistenza perioperatoria.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero postoperatorio, il trattamento clinico del dolore post-operatorio.

Settori: F21X Anestesiologia.

F. Area rianimazione ed intervento di emergenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra ed extra-ospedaliere.

Settori: F21X Anestesiologia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia.

G. Area rianimazione e terapia intensiva.

Obiettivo dell'area: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

H. Area terapia antalgica.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità d'impiego degli analgesici.

Settori: E07X Farmacologia, F118 Neurologia, F21X Anestesiologia, M11E Psicologia clinica.

I. Area terapia iperbarica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori: E10X Biofisica, F21X Anestesiologia.

L. Area monitoraggio e misurazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazione delle più importanti variabili fisiologiche.

Settori: E10X Biofisica, F01X Statistica medica, F04 Patologia clinica, F21X Anestesiologia, K05B Informatica.

M. Area organizzazione.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X Storia della medicina, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Area preparazione preoperatoria e del trattamento medico.

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre- e post-operatorio.

2. Area dell'anestesia generale.

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3. Area dell'anestesia loco-regionale.

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'analgesia del parto.

4. Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva post-operatoria.

aver effettuato il trattamento anastesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver seguito nel decorso postoperatorio almeno 1000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato, durante un tirocinio in sala operatoria di cardio-chirurgia, l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extracorporea.

5. Area dell'assistenza peri-operatoria.

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite postoperatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6. Area della rianimazione e dei trattamenti di emergenza.

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra ed inter ospedaliero di pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver partecipato al trasferimento inter e intraospedaliero di pazienti critici.

7. Area della rianimazione e della terapia intensiva.

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato le pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestasista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente; critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali-indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche, di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibiotico terapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8. Area della terapia antalgica.

aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore post-operatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9. Area della terapia iperbarica.

aver parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10. Area del monitoraggio e delle misurazioni.

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11. Area dell'organizzazione.

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo/beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti alla attività professionale.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEROLOGIA

1. La scuola di specializzazione in dermatologia e venerologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medico-chirurgica ed ha sede presso la sezione di clinica dermosifilopatica del dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della dermatovenerologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venerologia.

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di clinica dermosifilopatica del dipartimento di medicina clinica e sperimentale della facolta di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella *A* in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e successive modifiche e integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme comuni relative alle scuole di specializzazione stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

6. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola accetta il numero massimo di iscritti come riportato nel decreto rettorale 24 febbraio 1990 - (*Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1990, n. 141 - serie generale).

TABELLA *A - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogentici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree.

B. Area laboratorio e diagnostica dermatologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori: E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. Area dermatologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: E07X Farmacologia, E08X Botanica farmaceutica, F01X Statistica medica, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F08B Chirurgia plastica, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22B Medicina legale.

D. Area dermatologia allergologica e professionale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergica e professionale ed ambientale.

Settori: F01X Statistica medica, F17X Malattie cutanee e veneree.

E. Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione delle epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.

Settori: F04A Patologia generale, F17X Malattie cutanee, F22A Igiene generale ed applicata.

F. Area dermatologia cosmetologica ed estetica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali nonché alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori: E07X Farmacologia E08X Biologia farmaceutica, F17X Malattie cutanee e veneree, F22B Medicina legale.

G. Area dermatologia tropicale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.

Settori: F01X Statistica medica, F05X Microbiologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F22A Igiene.

H. Area dermatologia chirurgica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori: E07X Farmacologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2) Aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MTS;

30 esami istologici e immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, submetria, elastometria, tricogramma, etc.);

50 test cutanei;

3) aver seguito personalmente almeno:

50 casi di MTS;

30 di dermatologia pediatrica, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici;

4) aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti laser);

20 trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT

1. La scuola di specializzazione in medicina dello sport risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medico-chirurgica ed ha sede presso la sezione di medicina dello sport del dipartimento di biochimica e biologia molecolare.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo alla attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di medicina dello sport del dipartimento di biochimica e biologia molecolare della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella *A* in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di Ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e successive modificazioni e integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme comuni relative alle scuole di specializzazione stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

6. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola accetta il numero massimo di iscritti come riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1988, n. 80).

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. Area propedeutica, morfologica e fisiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.

B. Area fisiopatologica e farmacologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia.

C. Area patologica e traumatologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

D. Area valutativa e medico-preventiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene generale ed applicata.

E. Area terapeutica e riabilitativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia.

F. Area psicologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

G. Area organizzativa e tecnico-metodologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed

internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

E. Area medico-legale e assicurativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settori: F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della Scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

1) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico ortopedico;

2) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

3) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

4) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

5) aver personalmente eseguito almemo 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;

6) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento di 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

1. La Scuola di specializzazione in radiodiagnostica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medico-chirurgica ed ha sede presso la sezione di diagnostica e terapia radiologica del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionali delle scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

3. Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola si articola nei seguenti indirizzi:

a) radiologia diagnostica ed interventistica;

b) neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione al quarto anno, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica, con menzione dell'indirizzo frequentato.

5. Il corso ha la durata di quattro anni.

6. Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di diagnostica e terapia radiologica del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella *A* in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e successive modifiche e integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme comuni relative alle scuole di specializzazione stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

7. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola accetta il numero massimo di iscritti come riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986, n. 1120 (*Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1987, n. 140).

8. Norma transitoria: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella di radioterapia sostituiscono la preesistente scuola di radiologia.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata, F22 Medicina legale, F01 Statistica medica.

B. Area tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica, E10X Biofisica.

C. Area tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica, E10X Biofisica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

D. Area metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET PET).

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

E. Area radiologia interventistica vascolare e non vascolare.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

F. Area organizzativa gestionale e forense.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

G. Area neuroradiologia (specifico indirizzo).

Obiettivo: lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato alla effettuazione e alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.;

frequenza per mesi 4 delle sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1.000 esami;

frequenza per mesi 4 della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno n. 750 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 700 esami;

frequenza per mesi 7 della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1.500 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria, (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 4 del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia cardiovascolare e interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 400 esami;

frequenza per mesi 2 del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 2 della sezione di mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 1 della sezione di radiologia maxillo-facciale e odontostomatologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami;

frequenza per 3 mesi della sezione di radiologia pediatrica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi a all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini. Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienze di teleradiologia.

Indirizzi di neuroradiologia

Lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1.600 esami.

Tale periodo, che riguarda il quarto anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN REUMATOLOGIA

1. La scuola di specializzazione in reumatologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medico-chirurgica ed ha sede presso la sezione di medicina interna I del dipartimento di medicina clinica e sperimentale.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di medicina interna I del dipartimento di medicina clinica e sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella *A* in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e successive modifiche e integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme comuni relative alle scuole di specializzazione stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

6. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la Scuola accetta il numero massimo di iscritti come riportato nel decreto rettorale 15 febbraio 1988 - (*Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1988, n. 236).

TABELLA *A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacità di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E05A Biochimica, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07H Reumatologia.

B. Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo alla immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07H Reumatologia, F18X Diagnostica per immagini, L18C Linguistica inglese.

C. Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche I.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione la terapia farmacologica, fisica termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F07A Medicina interna, L18C Linguistica inglese.

D. Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche II.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre sapere riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F07A Medicina interna, L18C Linguistica inglese.

TABELLA *B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver eseguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 4 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnetici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della scuola;

b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intraarticolari periartricolari a scopo terapeutico;

c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;

d) aver seguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna;

e) aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatolcaica;

f) aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE

1. La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medico-chirurgica ed ha sede presso la sezione di medicina legale e delle assicurazioni del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

b) le esigenze di collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per accertamenti e valutazioni che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

c) le esigenze di natura medico legale dell'organizzazione previdenziale pubblica e privata, dell'amministrazione penitenziaria, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

3. Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la Scuola si articola nell'indirizzo fondamentale e primario di;

a) medicina legale e delle assicurazioni.

A partire dal terzo anno sono previsti gli indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

4. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale, con menzione dell'indirizzo frequentato.

5. I corsi della scuola hanno durata di 4 anni.

6. Concorrono al funzionamento della scuola:

a) la sezione di medicina legale e delle assicurazioni del dipartimento di scienze biomediche e terapie avanzate della facoltà di medicina e chirurgia, nonché i dipartimenti, istituti, centri dell'Università di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella A in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionati previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme comuni relative alle scuole di specializzazione stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

7. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la Scuola accetta il numero massimo di iscritti come da decreto rettorale 19 giugno 1991 (*Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1991, n. 182).

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A - Area propedeutica e metodologica generale.

Obiettivi: formare lo specializzando nel riconoscere e definire le problematiche generali di interesse medico-legale secondo termini metodologicamente corretti, con particolare riferimento al nesso di causalità materiale, alla correlazione cronologica dei diversi eventi, alla precisazione dei mezzi e delle modalità di produzione dell'evento, al significato ed alla prevalenza relativa dei comportamenti umani inferenti nella produzione degli eventi. Lo specializzando dovrà acquisire gli strumenti legislativi e giurisprudenziali utili per l'appropriata conoscenza dell'organizzazione statale (strutture e meccanismi legislativi, amministrativi, giudiziari), nonché dei fondamenti di diritto costituzionale, privato, del lavoro, canonico ed ecclesiastico, penale, processuale (civile e penale). Lo specializzando acquisirà elementi d'orientamento ed applicativi in tema di diritto comparato (privato e pubblico).

Settori: F22B Medicina legale; N01X Diritto privato; M02X Diritto privato comparato; N07X Diritto del lavoro; N08X Diritto costituzionale; N11X Diritto pubblico comparato; N12X Diritto canonico e Diritto ecclesiastico; N15X Diritto processuale civile; N16X Diritto processuale penale; N17X Diritto penale; F22A Igiene generale ed applicata.

B - Area delle specialità medico-chirurgiche e della semeiotica medico-legale.

Obiettivi: fornire allo specializzando le basi conoscitive e gli elementi applicativi di base nel campo della medicina interna e della chirurgia generale, nonché delle malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, della psichiatria, della neurologia, delle malattie odontostomatologiche e dell'apparato visivo, dell'otorinolaringoiatria, dell'audiologia, delle malattie dell'apparato locomotore, della diagnostica per immagini e radioterapia, della ginecologia ed ostetricia, dell'ane-

stesiologia, della medicina del lavoro, con riferimento ai fondamenti di semeiologia fisica e strumentale e di nosografia differenziale utili per la definizione diagnostica della lesività e delle menomazioni in termini di significatività medico-legale.

Settori: F22B Medicina legale; F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F08A Chirurgia generale; F11A Psichiatria; F11B Neurologia; F13B Malattie odontostomatologiche; F14X Malattie dell'apparato visivo; F15A Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F20X Ginecologia ed ostetricia; F21X Anestesiologia; F22C Medicina del lavoro; F01X Statistica medica; K05A Sistemi di elaborazione della informazione; K05B Informatica.

C - Area di tanatologia e patologia medico-legale.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire gli elementi metodologici e tecnici per l'esame del cadavere (o dei suoi resti) con riferimento alla precisazione dell'epoca della morte, dei meccanismi e dei mezzi letiferi (distinguendo il decesso naturale da quello da causa violenta). Lo specializzando deve altresì acquisire competenza in riferimento ad accertamenti autoptici speciali (autopsie su feti e neonati; in caso di morte da pratiche abortive criminose; in caso di decessi connessi a pratiche medico-chirurgiche; in caso di cadavere oggetto di fenomeni trasformativi consecutivi). Lo specializzando acquisirà gli strumenti teorico-pratici per l'accertamento e la valutazione di lesioni e menomazioni di interesse penalistico o civilistico.

Settori: F22B Medicina legale; F06A Anatomia patologica; F06C Tecniche di anatomoistopatologia; E03B Antropologia; B05A Biochimica; E09A Anatomia umana; F19A Pediatria generale e specialistica; E09B Istologia.

D - Area di medicina dei diritti del cittadino e di medicina legale pubblica.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le nozioni e gli elementi utili a soddisfare l'attività certificativa comunque richiesta dal cittadino, in via obbligatoria o libera, con riferimento, tra l'altro, all'accertamento di condizioni psico-fisiche di stato, alla richiesta di autorizzazioni, alla definizione di inidoneità, incapacità, invalidità, inabilità, alla ricognizione del nesso causale da fatti di servizio o da atti medico-chirurgici subiti per obbligo di legge.

Settori: F22B Medicina legale; E06A Fisiologia umana; M11E Psicologia clinica; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; F07A Medicina interna.

E - Area della bioetica, della deontologia, della responsabilità professionale.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire i fondamenti dottrinari e metodologici, nonché gli elementi tecnici per l'approccio e la valutazione etica dei comportamenti e degli eventi sanitari, con riferimento particolare alle problematiche di inizio e fine vita nonché a quelle inerenti alla personalità. Lo specializzando deve acquisire proprietà nel dominio delle relazioni interprofessionali, delle relazioni tra professionista ed enti, ovvero singoli cittadini, come evidenziato dal codice deontologico, nonché capacità di verifica e valutazione della qualità e della proprietà delle scelte medico-chirurgiche e di valutazione di eventi suscettibili di essere riguardati come fonte od espressione di responsabilità professionale del medico-chirurgo (anche specialista) e dei collaboratori sanitari, anche in relazione agli specifici profili professionali.

Settori: F22B Medicina legale; F02X Storia della medicina; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

F - Area della medicina previdenziale e assicurativa.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire i fondamenti dottrinali e normativi (nazionali ed internazionali) nonché gli elementi applicativi per l'erogazione delle prestazioni assicurative sociali (inabilità temporanea; invalidità permanente; termalismo sociale; assicurazione contro la tubercolosi e la vecchiaia; diritto a prestazioni riabilitative) a favore di cittadini iscritti ad enti assicurativi pubblici, anche con riferimento particolare agli infortunati in occasione di lavoro ovvero affetti da malattia professionale. Lo specializzando deve acquisire capacità di gestione medico-legale delle situazioni psico-fisiche determinanti invalidità civile o svantaggio sociale, al fine del corretto accertamento della capacità lavorativa residua e della relativa autonomia individuale del cittadino. Lo specializzando deve acquisire proprietà di approccio e valutazione nei vari rami assicurativi privati d'interesse medico-legale (vita; infortuni; malattia; responsabilità civile; previdenza integrativa).

Settori: F22B Medicina legale; E06A Fisiologia umana; M11C Psicologia del lavoro ed applicata; F16B Medicina fisica e riabilitativa; M11E Psicologia clinica.

G - Area del laboratorio medico-legale.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le basi conoscitive e gli elementi applicativi per l'esecuzione delle indagini di laboratorio medico legale con riferimento allo studio ed alla valutazione dei preparati istolo-patologici, di resti e di tracce animali. Lo specializzando deve acquisire elementi di base per l'orientamento delle indagini di pertinenza criminalistica, con riferimento ai luoghi teatro di delitto, al reperimento, alla conservazione ed all'esame di tracce e dei mezzi vulneranti, anche attinenti alla balistica.

Settori: F22B Medicina legale; F06A Anatomia patologica; F06C Tecniche di anatomoistopatologia; E10X Biofisica medica; E13X Biologia applicata; C10B Merceologia.

H - Area di immunoematologia forense.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche connesse alle attività ematotrasfusionali e di trapianto d'organo, nonché

apprendere gli elementi tecnici utili per la diagnostica identificativa in ordine al genere, alla specie, all'individualità e per l'accertamento dei rapporti parentali.

Settori: F22B Medicina legale; E04B Biologia molecolare; E11X Genetica; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F08A Chirurgia generale; F07G Malattie del sangue.

I - Area di tossicologia forense.

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire i fondamenti disciplinari, metodologici e tecnici per affrontare in ottica medico legale indagini applicate a diversi settori della tossicologia: tossicologia clinica, tossicologia analitica, tossicologia occupazionale ed ambientale, tossicologia iatrogena, tossicologia degli alimenti, tossicologia dello sport e controllo antidoping, tossicologia e dell'abuso di sostanze psicoattive con particolare riferimento all'alcool e alle sostanze stupefacenti. Lo specializzando deve acquisire capacità per idonea valutazione etico-deontologica, secondo le buone norme di pratica clinica, dei protocolli sperimentali. Devono essere altresì forniti gli elementi tecnici di base, anche analitici, per la diagnosi medico legale di intossicazione (acuta e cronica) e di veneficio.

Settori: F22B Medicina legale; E05B Biochimica clinica; E07X Farmacologia; F22C Medicina del lavoro; F22A Igiene generale ed applicata.

L - Area di criminologia e psicopatologia forense.

Obiettivi: Lo specializzando deve apprendere le basi teoriche, le metodologie, le tecniche e le criteriologie valutative delle attività inerenti la criminologia generale, clinica e minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per un'adeguata collocazione nosografica dei comportamenti di autore di reato e della vittima, con riferimento agli aspetti criminologici e vittimologici generali, a quelli criminologici clinici, anche minorili, nonché più specificamente psicopatologici, in ordine alle varie previsioni normative, generali e speciali, anche inerenti all'organizzazione penitenziaria.

Settori: F22B Medicina legale; F11A Psichiatria; F19B Neuropsichiatria infantile; M11D Psicologia dinamica; M11E Psicologia clinica; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B Psicologia sociale; M16X Diritto processuale penale; M17X Diritto penale; Q05G Sociologia della devianza.

TABELLA B - *1) Standard complessivo di addestramento professionalizzante (indirizzo in medicina legale e delle assicurazioni).*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver partecipato ad almeno cinque sopralluoghi e constatazioni di decesso, come da previsione del regolamento di polizia mortuaria o da disposizione diretta o delegata dell'autorità giudiziaria;

b) aver partecipato ad almeno cento accertamenti necroscopici completati dalla sezione cadaverica, eseguendone almeno trenta in prima persona;

c) aver partecipato ad almeno cinque esumazioni;

d) aver partecipato ad almeno cento accertamenti clinici medico-legali in tema di valutazione di lesioni e menomazioni di interesse penalistico o civilistico o assicurativo privato;

e) aver partecipato ad almeno cinquanta accertamenti clinici medico-legali per finalità assicurative sociali;

f) aver partecipato ad almeno cinquanta accertamenti clinici medico legali per attività certificativa (autorizzazioni alla guida; al porto d'armi, ecc.);

g) aver partecipato ad almeno cinquanta consulenze o accertamenti di medicina legale in sede ospedaliera (partecipazione a missioni per l'accertamento della morte anche a scopo di trapianto; consulenze per interruzione volontaria di gravidanza, per accertamenti o trattamenti sanitari obbligatori; consulenze per l'adeguatezza dell'informazione al malato e per il recepimento del relativo atto di volontà; rapporti con il tribunale per i diritti del malato; ecc:);

h) aver partecipato ad almeno cinque sedute di comitato etico, seguendone i lavori sin dalla fase istruttoria;

i) aver partecipato ad almeno dieci udienze penali, civili o del lavoro;

l) aver partecipato ad almeno dieci accertamenti e valutazioni su casistica criminologica o di psicopatologia forense;

m) aver partecipato all'interpretazione di almeno cento indagini strumentali di natura radiologica, ecografica, elettrodiagnostica;

n) aver assistito ad attività di sala operatoria ed ambulatoriale specialistica per almeno due mensilità;

o) aver condotto almeno cento indagini istopatologiche;

p) aver partecipato ad almeno cinque indagini in tema di identificazione personale;

q) aver partecipato ad almeno dieci indagini tossicologiche in laboratorio.

TABELLA *B - 2) Standard complessivo di addestramento professionalizzante (indirizzo in psicopatologia forense).*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver partecipato alla disamina di casistica criminologica e psichiatrico forense per non meno di 60 ore annue ed all'effettuazione in collaborazione di accertamenti e valutazioni psichiatrico forensi per non meno di 10 casi all'anno.

TABELLA *B* - *3) Standard complessivo di addestramento professionalizzante (indirizzo in tossicologia forense).*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver partecipato ad almeno 20 accertamenti necroscopici completati dalla sezione cadaverica e dalla repertazione di campioni per indagini chimico tossicologici;

b) aver partecipato ad almeno 5 esumazioni in casi di sospetto veneficio o avvelenamento completate da repertazione di residui tissutali e di materiale inumatizio per gli accertamenti tossicologici;

c) aver partecipato ad almeno 20 consulenze o accertamenti in tema di valutazione medico legale del danno d'agenti lesivi chimici;

d) aver partecipato ad almeno 20 accertamenti diagnostici e relativi interventi terapeutici su casistica di tossicologia clinica;

e) aver partecipato ad almeno 20 accertamenti diagnostici per la valutazione medico legale di stati di farmaco -o tossico-dipendenza;

f) aver partecipato alla gestione e alla valutazione tossicologico forense di almeno 5 eventi di inquinamento ambientale o avvelenamento, corrompimento, adulterazione di acque ed alimenti;

g) aver partecipato alla gestione di almeno 20 casi di richiesta dii nformazione tossicologica;

h) aver partecipato ad almeno 50 indagini chimico-tossicologiche per la ricerca generica o mirata di veleni in substrati prelevati da cadavere o da vivente;

i) aver effettuato almeno 10 determinazioni alcolimetriche, 10 carbossiemoglobinemie, 20 ricerche di droghe d'abuso in liquidi biologici;

l) aver partecipato ad almeno 10 monitoraggi di farmaci;

m) aver partecipato ad almeno 30 accertamenti analitici sulla natura, composizione e comparazione di preparati illeciti di sostanze stupefacenti eseguendone almeno 10 in prima persona;

n) aver partecipato ad almeno 3 operazioni di campionamento di sostanze stupefacenti sequestrate;

o) aver partecipato ad almeno 5 controlli di qualità intralaboratorio;

p) aver effettuato almeno 10 ricerche bibliografiche attraverso sistemi informatizzati.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Ferrara, 7 novembre 1997

Il rettore: DAL PIAZ

97A9440

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università con le quali sono state richieste le istituzioni delle Scuole di specializzazione in biochimica clinica e in medicina fisica e riabilitazione;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 23 e 24 ottobre 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96 ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorato di ricerca» il quale prevede che per l'istituzione dì nuove scuole di specializzazione si provveda con uno o più decreti ministeriali, sentito il Consiglio universitario nazionale ed i Comitati regionali di coordinamento;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 29 ottobre 1997 recante l'autorizzazione, tra le altre, all'Università di Chieti, ad istituire nuove scuole di specializzazione per l'anno accademico 1997-98;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Sono istituite le scuole di specializzazione in biochimica clinica e in medicina fisica e riabilitazione.

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

1) Nell'art. 169, recante l'elenco delle scuole di specializzazione, sono inserite le Scuole di specializzazione in biochimica clinica e in medicina fisica e riabilitazione.

2) Dopo l'art. 201, con conseguente scorrimento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli recanti l'ordinamento delle Scuole di specializzazione in biochimica clinica e in medicina fisica e riabilitazione.

BIOCHIMICA CLINICA

Art. 201. — La scuola di specializzazione in biochimica clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 202. — La scuola di specializzazione in biochimica clinica dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti ha lo scopo di formare specialisti nell'area della diagnostica biochimico-clinica e nelle analisi chimiche-tecnologiche, fornendo qualificazione professionale specifica nel suddetto settore e competenze nell'organizzazione del laboratorio.

Art. 203. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina di laboratorio-biochimica clinica.

È articolata in due indirizzi:

a) indirizzo diagnostico aperto ai laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo analitico-tecnologico aperto ai laureati in altre discipline scientifiche (scienze biologiche, chimica farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, biotecnologie, medicina veterinaria).

Art. 204. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 205. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 206. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola è rispettivamente di numero sei per anno di corso per l'indirizzo dianostico e di numero dieci per anno di corso per l'indirizzo analitico-tecnologico tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 205.

Sede amministrativa della scuola di specializzazione è il dipartimento di scienze biomediche.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari*

a) Area propedeutica biochimica e biometria.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali, anche di tipo metodologico, che utilizzerà per lo studio delle discipline e delle applicazioni specialistiche.

Settori: F01X statistica medica, E10X biofisica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E04B biologia molecolare.

b) Area biochimica e genetica molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze generali anche di tipo metodologico di biochimica cellulare e molecolare, di genetica e di genetica molecolare.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E11X genetica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

c) Area biochimica analitico-strumentale.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed approfondire le conoscenze di biochimica applicata, biochimica analitica e deve affrontare lo studio delle strumentazioni analitiche biochimiche.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C07X chimica farmaceutica.

d) Area metodologie e tecnologie di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire lo studio delle metodologie e tecnologie utilizzate in campo diagnostico di laboratorio con particolare riguardo alle tematiche relative alla raccolta, conservazione e trattamento dei materiali biologici, all'automazione ed informatica in biochimica clinica, ed al controllo di qualità in medicina di laboratorio.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K06X bioingegneria elettronica.

e) Area diagnostica molecolare a livello genico.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie di diagnostica genetica e molecolare delle malattie ereditarie ed acquisite e quelle utilizzate in campo medico-legale: deve inoltre approfondire le conoscenze relative al supporto biotecnologico della medicina di laboratorio nel campo della terapia genica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E13X biologia applicata, F22B medicina legale.

f) Area biochimica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve affrontare lo studio della biochimica e fisiopatologia delle principali alterazioni morbose con particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio nei vari settori della patologia ivi inclusi gli aspetti analitici connessi con trattamenti farmacologici.

Settori: E05A biochimica, E05B biochimica clinica, F04A patologia generale, E07X farmacologia, V30B fisiologia degli animali domestici, F22B medicina legale.

g) Area della biochimica clinica speciale.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi e le metodologie di laboratorio per la diagnosi biochimica e il monitoraggio di specifiche patologie.

Settore: E05B biochimica clinica.

h) Area organizzazione e gestione del laboratorio diagnostico.

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le tematiche relative alla gestione manageriale del laboratorio diagnostico e della organizzazione del lavoro con particolare riguardo ai problemi connessi con la prevenzione degli infortuni e norme di sicurezza ed elementi di legislazione sanitaria.

Settori: E05B biochimica clinica, F22A igiene generale e applicata, P02A economia aziendale, P02D organizzazione aziendale.

i) Area propedeutica alla patologia umana (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze inerenti i meccanismi fisiopatogenici di organi e sistemi dell'uomo e delle relative patologie umane.

Settori: E06A fisiologia umana, F04A patologia generale.

l) Area chimico-analitico-strumentale (indirizzo analitico-tecnologico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di chimico-fisica biologica, di chimica analitica e di chimica analitica e di chimica analitica clinica, nonché le conoscenze delle principali strumentazioni analitiche e separative anche complesse.

Settori: C02X chimica fisica, C03X chimica generale e inorganica, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, C01A chimica analitica, C07X chimica farmaceutica.

m) Area integrazione diagnostica multidisciplinare (indirizzo diagnostico).

Obiettivo: lo specializzando deve maturare conoscenze di base nei vari campi della diagnostica strumentale, poter essere pronto ad affrontare un approccio alla diagnosi multidisciplinari integrale basato sui dati clinici, di diagnostica per immagini e di diagnostica di laboratorio.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve avere:

partecipato all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici (indirizzo diagnostico);

frequenze per almeno 100 ore in ciascuno dei seguenti settori:

esami urgenti;

laboratorio di grande automazione;

sedimenti urinari ed esame delle feci compresa la ricerca di parassiti;

proteinologia clinica;

ricerca di recettori e marcatori tumorali;

ormonologia clinica;

biochimica clinica separativa;

farmacologia clinica e tossicologia;

biochimica cellulare e colture cellulari;

biochimica, biologia molecolare e biochimica genetica applicate alla clinica;

frequenza in laboratori di grandi strumentazioni analitiche;

un seminario all'anno su argomenti di biochimica clinica (indirizzo analitico-tecnologico; gasmassa, NMR).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica e limitatamente alla parte biochimico-analitico, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.

Art. 207. — La scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 208. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle disabilità congenite o acquisite.

Art. 209. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione.

Art. 210. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 211. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Chieti e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 212. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno è di 5.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di anatomia funzionale e fisiologia di vari organi ed apparati nonché concetti generali di fisiopatologia delle lesioni invalidanti; deve acquisire i principi fisici dei mezzi terapeutici; conoscenze sull'epidemiologia delle disabilita nonché sulla programmazione ed organizzazione della riabilitazione medica e sociale anche attraverso sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, B01B Fisica, F01X Informatica biomedica e statistica medica, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E13X Biologia applicata, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F22A Igiene generale ed applicata.

Area B. Area di valutazione clinica strumentale e metodologia riabilitativa.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire capacità di analisi dei segni clinici e strumentali legati alla disabilità per orientare la scelta di specifici protocolli di prevenzione e trattamento tenendo conto dei fattori psicologici e sociali.

Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F03X Genetica medica, M11E Psicologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F19B Neuropsichiatria infantile, F21X Anestesiologia.

Area C. Correlazioni tra medicina riabilitativa e patologie d'organo.

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere le più frequenti cause di disabilità ed handicap al fine di arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una specifica diagnosi funzionale, a realizzare programmi di interventi preventivi e di riabilitazione, a formulare una prognosi di recupero.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

Area D. Integrazione tra medicina riabilitativa ed aspetti socio-sanitari.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenza relativa all'organizzazione, alla struttura, ai mezzi e strumenti della riabilitazione sociale nonché alle capacità di gestione e di verifica di qualità.

Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale, F16B Medicina fisica e riabilitazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere svolto la seguente attività documentata:

a) almeno un'annualità complessiva, nei seguenti reparti:

1) medicina interna;
2) pediatria;
3) cardiologia;
4) broncopneumologia;
5) ginecologia;
6) urologia;
7) anestesia e rianimazione;
8) radiologia;
9) psichiatria e neuropsichiatria infantile;
10) pronto soccorso.

b) almeno mezza annualità in reparti di neurologia ed ortopedia;

c) nel restante periodo deve aver frequentato reparti di riabilitazione, avendo acquisito autonomia professionale, avendo eseguito personalmente almeno:

n. 50 esami elettrodiagnostici;
n. 200 bilanci mio-articolari;
n. 50 test isocinetici;
n. 50 test afasia;
n. 50 test neuropsicologici;
n. 200 mesoterapie;
n. 50 manipolazioni vertebrali;
n. 100 test di valutazione (FIM, BARTHEL, ecc.);
n. 50 test baropodometrici;
n. 20 esami elettrodiagnostici;
n. 100 bilanci mio-articolari;
n. 20 test isocinetici;
n. 10 test afasia;
n. 10 test neuropsicologici;
n. 50 mesoterapie;
n. 20 manipolazioni vertebrali;
n. 50 test di valutazione;
n. 10 test baropodometrici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 31 ottobre 1997

Il pro-rettore

97A9441

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 novembre 1997

Dollaro USA	1728,73
ECU	1941,02
Marco tedesco	979,95
Franco francese	292,79
Lira sterlina	2894,07
Fiorino olandese	869,54
Franco belga	47,509
Peseta spagnola	11,595
Corona danese	257,42
Lira irlandese	2560,94
Dracma greca	6,247
Escudo portoghese	9,596
Dollaro canadese	1213,48
Yen giapponese	13,618
Franco svizzero	1213,14
Scellino austriaco	139,23
Corona norvegese	240,27
Corona svedese	223,06
Marco finlandese	324,27
Dollaro australiano	1174,84

97A9644

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano BILAXINA

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.200/D114 del 13 novembre 1997

«BILAXINA», 18 confetti, 600 mg, n. di A.I.C. 011899034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Giuliani S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

97A9561

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca popolare andriese - Soc. coop. a r.l.», in Andria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 24 ottobre 1997, ha nominato il sig. Onofrio Giacovelli e il dott. Giovanni Granata commissari straordinari, e l'avv. Francesco Capriglione, il dott. Vito Di Battista e il dott. Rodolfo Ferroni componenti il comitato di sorveglianza della «Banca popolare andriese - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Andria (Bari), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 23 ottobre 1997.

97A9562

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca popolare andriese - Soc. coop. a r.l.», in Andria, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 ottobre 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca popolare andriese - Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Andria (Bari) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 23 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia — il prof. avv. Francesco Capriglione è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

97A9563

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, in Catania.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 31 ottobre 1997, ha nominato il dott. Salvatore Furnari commissario straordinario e l'avv. prof. Roberto Amagliani, il dott. Andrea Butrera e il rag. Alessandro Cassia componenti il comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, con sede in Catania, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministro del tesoro del 31 ottobre 1997.

97A9564

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, in Catania, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 31 ottobre 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Lombardo Molvan & C. S.p.a. - Società di intermediazione mobiliare, con sede in Catania — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 31 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 — il rag. Alessandro Cassia è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, richiamato dall'art. 32 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

97A9565

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di medicina e chirurgia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Udine per il seguente settore scientifico-disciplinare:

F11B «riabilitazione neurologica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A9566

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 20 dicembre 1996 concernenti l'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei testi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dell'ENEA rispettivamente: dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali relativamente al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data 10 dicembre 1996, ed al biennio economico 1996-1997, concordato in data 18 novembre 1996; dell'area tecnico-amministrativa relativamente al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per gli aspetti economici, concordato in data 10 dicembre 1996, ed al biennio economico 1996-1997 concordato in data 18 novembre 1996. (Provvedimenti presidenziali pubblicati nel supplemento ordinario n. 230 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 15 novembre 1997).

In calce ad ognuno dei provvedimenti Presidenziali citati in epigrafe, pubblicati nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente alle pagine 6, 114, 122 e 216, gli estremi di registrazione alla Corte dei conti devono intendersi integrati dalle seguenti parole: «*Registrato con riserva ai sensi della deliberazione delle Sezioni riunite adottata nell'adunanza del 23 luglio 1997*».

97A9591

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 23 ottobre 1997 concernente: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni (prima tranche), centottantotto giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 15 ottobre 1997». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 1997).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 10, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni (prima tranche), *centottantotto* giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 15 ottobre 1997», leggasi: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni (prima tranche), *centottantadue* giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 15 ottobre 1997».

97A9592

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 14 ottobre 1997 concernente: «Classificazione della specialità medicinale per uso umano FEMARA. (Decreto A.I.C./UAC n. 5/1997)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 25, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al primo comma delle premesse, settimo rigo, dove è scritto: «A.I.C. n. 033242013/M (in base 10), *J0ZQGWX* (in base 32);», leggasi: «A.I.C. n. 033242013/M (in base 10), *0ZQGWX* (in base 32);»; inoltre, al terzo rigo del decreto, dove è scritto: «A.I.C. n. 033242013/M (in base 10), *J0ZQGWX* (in base 32);», leggasi: «A.I.C. n. 033242013/M (in base 10), *0ZQGWX* (in base 32);».

97A9567

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto n. 417/97 del 10 ottobre 1997 concernente la specialità medicinale ALUCOL, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 73, prima colonna, dove è scritto:

«Specialità: ALUCOL:
A.I.C. n. *09117019;*
confezione: 50 compresse 500 mg.»,

leggasi:

«Specialità: ALUCOL:
A.I.C. n. *009117019;*
confezione: 50 compresse 500 mg.».

97A9568

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



L. 1.500